

Federico Roggero

Storia demaniale della città dell'Aquila

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'antica *universitas* di Forcella ed il suo demanio - 3. La questione della promiscuità demaniale – 4. Formazione della città dell'Aquila e regime giuridico dei demani dei castelli (1254-1529) - 5. Infeudazione dei castelli del contado (1529-1542) e regime giuridico dei demani fino alla sentenza della Camera della Sommara del 25 febbraio 1771 - 6. La questione di promiscuità trattata nella sentenza della Sommara - 7. Inesistenza di promiscuità in favore della città sui demani dei castelli e formazione del demanio della città dell'Aquila - 8. Inesistenza della cosiddetta "promiscuità generale" - 9. Conclusioni

ABSTRACT: This essay reconstructs the history of the town of L'Aquila. Our first focus is on the common lands left to the citizens' use: woods and mountain pastures. In addition we analyze the history of L'Aquila's territory as a tax jurisdiction. L'Aquila was founded in 1254 as a union of smaller towns: the castles of Amiterno and Forcona countryside. Despite the union of the castles' territories and the building of a new town « apud acculam », each castle retained its own common lands to be reserved to the citizens living *intus* and *extra civitatem* (inside or outside the new town). During the years 1529-1542 the unity of the territory of L'Aquila fell apart, and the old castles *extra civitatem* regained their territory, i.e. a tax jurisdiction; the « civitas intus » retained a smaller territory and gained the common lands of the ruined castles. The dismemberment of the territory of L'Aquila was recognized by the Regia Camera della Sommara in a sentence of 1771, february 25.

KEYWORDS: History of L'Aquila-common lands-territory.

1. Premessa

In un recente giudizio celebrato davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Abruzzo, è stata posta una questione di promiscuità demaniale tra il Comune di L'Aquila e i castelli del suo antico contado oggi compresi nel territorio comunale e costituenti frazioni di esso, con riferimento particolare a quelli non rimasti diruti dopo la fondazione della città e tutt'ora popolati. Nello specifico, la questione è stata posta riguardo al demanio di Forcella, antico castello amitermino compreso tra quelli che, nel sec. XIII, concorsero, insieme ai castelli forconesi, alla formazione della città dell'Aquila. Si è discusso, nel giudizio, dell'esistenza di diritti a favore dei cittadini dell'Aquila sul demanio di Forcella, ma anche di eventuali diritti della limitrofa frazione di Preturo sul medesimo demanio¹.

Le questioni puntuali hanno implicato la soluzione di problemi più ampi, cioè l'eventuale esistenza di una promiscuità a vantaggio della città rispetto, in generale, ai castelli del contado, nonché l'esistenza di una promiscuità tra gli stessi castelli, ossia di una "promiscuità demaniale generale" tra i castelli del contado aquilano.

Una celebre lite di promiscuità tra l'Aquila e i castelli del contado fu pendente a

¹ La prima parte di questo saggio (§§ 1-5) è già stata pubblicata, in una versione però meno esauriente di quella che appare qui, nel "Bullettino della Deputazione di Storia patria negli Abruzzi", annata CV (2014) [CXXVI dell'intera collezione], pp. 165-196.

¹ Il giudizio si è chiuso con la sentenza dell'8 aprile 2013, con la quale il Commissario ha dichiarato inesistenti diritti promiscui a favore della città dell'Aquila, così come della villa Preturo, sul demanio di Forcella.

Napoli, davanti alla Camera della Sommaria, a partire da metà Cinquecento, come riferito in un'opera molto nota dell'avvocato aquilano Carlo Franchi, il quale difese la città nell'ultima fase del processo². Quella lite, che si ravvivò specialmente nella seconda metà del Settecento, al tempo, cioè, della formazione dei catasti onciari, si chiuse, dopo oltre duecento anni, con la sentenza del 25 febbraio 1771, con la quale la Sommaria negò l'esistenza di promiscuità tra città e castelli del contado³.

Dietro la soluzione della questione puntuale sottoposta al Commissario e, prima ancora, alla Camera della Sommaria, stava, in realtà, l'intera storia istituzionale e demaniale della città dell'Aquila e dei castelli del suo contado.

È dunque in quest'ottica che dev'essere inquadrata la lite insorta intorno al demanio di Forcella, dalla quale perciò si prenderanno le mosse per poi allargare l'indagine ai principi che, in modo unitario, come si vedrà, da sempre reggono l'uso dei demani civici nella conca aquilana.

² C. Franchi, *Difesa per la fedelissima città dell'Aquila contro le pretensioni de' castelli, terre, e villaggi, che componeano l'antico Contado Aquilano intorno al peso della buonatenenza*, Napoli 1752, rist. anast. Sala Bolognese 1979. A questo scritto fecero seguito, sempre del Franchi, sulla stessa vicenda: *Risposta alla scrittura da un giovane autore formata per li castelli dell'abolito contado della città dell'Aquila in difesa della medesima fedelissima città*, Napoli, 14 maggio 1754; *Brevissimo riassunto di fatto e ragioni per la fedelissima città dell'Aquila contra i castelli, terre e villaggi del suo antico contado*, Napoli, 28 ottobre 1754. "Queste tre scritture – osservò esattamente il Giustiniani – formano la più compiuta storia della città dell'Aquila" (L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, p. 38. Nato all'Aquila nel 1698 da nobile famiglia di Montorio, il Franchi trascorse quasi tutta la sua vita a Napoli, dove fu apprezzato come principe del foro e grande erudito. Oltre che la sua patria aquilana, difese anche la città di Napoli contro Aversa in un analogo giudizio ove si faceva questione di promiscuità territoriale (C. Franchi, *Dissertazione su l'origine, sito e territorio di Napoli in occasione della controversia promossa ultimamente dalla città di Aversa di obbligare i Napoletani al peso della buonatenenza per li beni che posseggono nel tenimento aversano e di sciogliere la promiscuità di cui hanno sempremai colà goduto i Napoletani medesimi*, Napoli, 28 ottobre 1754; Id., *Dissertazioni storico-legali su l'antichità, sito, ed ampiezza della nostra Liburia ducale, o siasi dell'agro, e territorio di Napoli in tutte le varie epoche de' suoi tempi in risposta a quanto si è scritto in nome e parte della città di Aversa, e de' suoi casali, per costringere i Napoletani ad un nuovo peso di buonatenenza su i poderi da essoloro posseduti nel preteso territorio aversano*, Napoli, 8 settembre 1756; Id., *Breve ristretto di ragioni per la fedelissima città di Napoli contro la città di Aversa, ed in risposta alla difesa del casale di S. Arpino*, Napoli, 22 dicembre 1757. Su queste ultime opere si tornerà più avanti nel testo). Dette alle stampe molte altre allegazioni, frutto sempre della sua attività di avvocato versato particolarmente nella materia fiscale e demaniale (tra le altre: *Difesa degli antichi diplomi normannici spediti a favore della regal Certosa di S. Stefano del Bosco in esclusione della denuncia fiscale*, Napoli, 1° agosto 1758; *Difesa per Gasparre Starace*, Napoli, 27 marzo 1747, nonché *Risposta all'allegazione fiscale in difesa di Gasparre Starace*, Napoli, 1 aprile 1749; *Difesa a favore di Antonio Gomes Figueirò per l'appalto generale de' tabacchi di questo Regno*, Napoli 1748). Tutte le sue opere sono rimarchevoli per la gran quantità di notizie storiche ed erudite trasfusa in esse, ben oltre il necessario per la difesa legale: abitudine, questa, che gli attirò qualche critica da parte dei contemporanei, anche perché le divagazioni cui indulgeva lo distrassero dalle questioni giuridiche puntuali, e finì col perdere molte cause. Morì il 30 dicembre 1769 (L. Giustiniani, *Memorie storiche*, II, cit., pp. 34-40; A. Giarnieri, *Al ceto de signori Aquilani delle famiglie nobili dell'inclito ordine del patriziato prima del 1730 illustri per la vetusta nobiltà e per le loro preclare gesta queste raccolte memorie di elogio del celebre loro benefattore e patrizio Carlo Franchi (...) l'avvocato Antonio Giarnieri (...) dedica e consacra*, s.l. 1784; A. Clementi, *Un advocatus patriae aquilano del sec. XVIII: Carlo Franchi*, in "Annali dell'Università degli Studi dell'Aquila", V (1971), pp. 55-110, il quale riconosce nell'opera del Franchi una "fonte inesauribile di notizie e documentazione per quanti trattano di cose aquilane", ponendo in luce l'influenza esercitata sul Franchi specialmente dal Muratori e dall'Antinori).

³ Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Notamentorum*, seduta del 25 febbraio 1771, cc. 1r-3r. Di questa sentenza non c'è traccia negli archivi aquilani.

Dalle vicende aquilane si potranno poi trarre conclusioni circa il concetto del “territorio” (fiscale e demaniale) riferito alle università meridionali, nonché riguardo alla posizione degli usi civici nel quadro del sistema fiscale napoletano.

2. L'antica *universitas* di Forcella ed il suo demanio

Le fonti attestano l'esistenza di un demanio universale di Forcella, antica *universitas* del contado amiterino che concorse alla formazione della città dell'Aquila, distinto da quello di Preturo.

Forcella, per distinguerla dall'omonima *universitas* in provincia di Teramo, nelle fonti è detta talvolta, fin dal sec. XVII, “Forcella del Contado”, o “Forcella dell'Aquila”⁴, e prima ancora “Forcella in Amiterno”. Quest'ultima, nel 1145, unitamente con Classina (Cascina) erano “feudi del barone di Preturo Tommaso, e tutti due della tassa di tre soldati a cavallo, vale a dire popolati di circa settantadue famiglie”⁵. Era, cioè, Forcella, un'*universitas* infeudata ad un barone insieme al castello di Cascina, successivamente rimasto diruto. Se poi si esaminano i documenti successivi alla fondazione della città dell'Aquila – assegnata ormai dalla storiografia al 1254 ed all'intervento di Corrado IV di Svevia; ma su questo mi soffermerò in seguito – si trova conferma della distinzione tra Forcella e Preturo, come di due comunità distinte tra quelle che avevano formato la città.

Così, nella *Taxatio praesentis generalis subventionis impositae in terris infrascriptis, quae sunt in Aquila, et in confinio et districtu eius*, ordinata il 17 dicembre 1269 da Carlo I d'Angiò al Capitano dell'Aquila, Ponzio di Villanova, “Furcella” e “Preturum” sono menzionati perché tassati, rispettivamente, per quattro e per tre once⁶. In seguito, nell'importantissimo diploma di Carlo II d'Angiò del 28 settembre 1294 – vero atto di nascita della città dell'Aquila, come dirò meglio più avanti – “Praetorium” e “Furcella” sono fra i “nomina castrorum, casalium, et locorum”, che da quel momento in poi vengono compresi nell'unica imposizione fiscale disposta per la città dell'Aquila nel suo insieme⁷. Nel cosiddetto “catasto di Re Ladislao”, inoltre, noto anche come “registro dei quattro quartieri”, che riporta una situazione dei fuochi della città dell'Aquila e la stima dei beni da essi posseduti, assegnato da alcuni al 1409, da altri al 1414, sia Forcella che Preturo figurano come ascritti al quartiere di San Pietro, nei cui locali erano confluiti abitanti dell'antico contado amiterino, rispettivamente per 24 fuochi, tassati per 162 grani, e per 73 fuochi, tassati per 505 grani⁸. Anche i dati delle numerazioni dei fuochi fatte, per tutto il contado aquilano, nel 1488 e nel 1508,

⁴ A.L. Antinori, *Corografia storica degli Abruzzi*, manoscritto in Biblioteca Provinciale dell'Aquila “Salvatore Tommasi”, Ms. Antinor., XXXI-III, p. 558; L. Giustiniani, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, IV, Napoli 1802, pp. 334-5.

⁵ A.L. Antinori, *ibid.*

⁶ Il documento si legge manoscritto in C. Minieri Riccio, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò dal 6 di agosto 1252 al 30 di dicembre 1270*, Napoli 1874, p. 86, ed è stato pubblicato in *I registri della Cancelleria angioina*, II ed., V, Napoli 1968, p. 122, n. 97, nonché in C. Franchi, *Difesa*, cit., pp. CXXII-CXXIII.

⁷ *Concessio castrorum et casalium*, edito in *Regia munificentia erga Aquilanam Urbem variis privilegiis exornatam*, L'Aquila 1639, pp. 1-3, nonché in C. Franchi, *ivi*, pp. CXXXII-CXXXVI.

⁸ *Catastum sive unciarum Civitatis Aquilae castrorumque eiusdem Comitatus confectum tempore Regis Ladislai*, edito in C. Franchi, *ivi*, pp. 13-16 dell'appendice documentaria.

inoltre, tengono separati il “Castrum Pretorii”, con le sue ville, dal “Castrum Forcelle”, anch’esso suddiviso in ville⁹. E nei dati sulle numerazioni e sui fuochi effettivamente tassati nei secc. dal XVI al XVIII, stavolta fatte separatamente per il territorio dei castelli e per quello dell’Aquila, Forcella e Preturo vengono sempre tenuti distinti¹⁰.

In effetti, dopo la ribellione dell’Aquila e l’inf feudazione dei castelli disposta a partire dal 1529 dal Viceré, Filiberto Chalon, Principe di Oranges, e successivamente confermata con privilegio del Viceré Pedro de Toledo del 1542 – anche su queste vicende avrò modo di tornare –, atti che decretarono la fine della unità istituzionale della grande città dell’Aquila, si approfondì viepiù la distinzione tra Forcella e Preturo, già tenute distinte quanto ai diritti demaniali durante la vita della città-territorio dell’Aquila, ed assurte ormai ad *universitates* autonome fornite anche di proprio territorio amministrativo agli effetti fiscali.

Apprendiamo, infatti, da un documento del 1531 estratto dall’Archivo general de Simancas, contenente la relazione di Juan Vaguer, segretario della Commissione per le cause di ribellione nel Regno di Napoli, riguardante le terre tornate in potere della Corte e dalla stessa concesse in feudo, oppure trattenute in demanio, che Preturo fu concesso per 300 scudi al Capitano Rui Sanchez de Vargas. Esso si componeva di 80 fuochi, “y es fuerte con buenos muros, y tiene encima de la tierra una buena y fuerte fortaleza”. Forcella, invece, fu concessa per 200 scudi al capitano Joan Yuanyes. Essa era formata da 35 fuochi e – si legge – “está en una montanya; consiste en quatro casales; es tierra de muchos ganados y bosques. Tiene d’entrada ciento y seys ducados”¹¹.

Dopo l’inf feudazione, che durò fino all’eversione decretata con la legge del 2 agosto 1806, anche Forcella e Preturo, come tutti gli altri castelli inf feudati, ebbero, inoltre, catasti propri, in quanto entità territorialmente distinte. Nel fondo dell’Archivio civico dell’Aquila, consultabile presso l’Archivio di Stato dell’Aquila, si conserva il catasto preonciario di Forcella; e nel fondo Catasti dello stesso Archivio di Stato, si conservano gli onciari distinti per Forcella e Preturo¹².

Tutto questo conferma, conclusivamente, l’esistenza delle due università distinte di Forcella e di Preturo. Forcella aveva un proprio demanio, distinto da quello di Preturo. Lo si deduce, tra l’altro, dalle liti tra confocolieri *intus* ed *extra* insorte per la divisione delle rendite dallo stesso prodotte, simili a quelle che sono attestate per molti altri castelli aquilani. Riferisce, in proposito, l’Antinori che

⁹ Già nel sec. XVIII, le ville superstiti di Forcella erano soltanto tre: Santi (cosiddetta dalla parrocchiale di S. Donato), Merzano e Casalini. Risultavano invece dirute le ville di Casali, Calende, Grotti, Foce, S. Maria del Cantiero. Distrutti erano ormai anche due fortificazioni, “uno grande detto Castellaccio presso Casalini sul Monte riguardante verso Barete e Pizzoli, ed un altro sul colle a Mezzogiorno di Santi” (così A.L. Antinori, *Corografia*, XXXI-III, cit., p. 580, “ex inspectione oculari”).

¹⁰ A. De Matteis, *L’Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973, pp. 61-67, 74-75, 115, 192-3, 200-201, 212-213, 224-225. Cfr. anche, su Forcella, L. Giustiniani, *Dizionario*, IV, cit., pp. 334-5.

¹¹ Editto da N. Cortese, *Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento*, in “Archivio storico per le province napoletane”, nuova serie, XV (1930), pp. 5-150; XVI (1931), pp. 41-128 (cfr. spec. pp. 83-84 del vol. XV).

¹² Cfr. la *Guida degli Archivi di Stato, Archivio di Stato di L’Aquila*, pp. 443 e 457 (dove Forcella è identificata, inspiegabilmente, con il valico di Forcella San Leonardo, che mette in comunicazione tra loro Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio e San Pio delle Camere).

nel 1539 Cristoforo di Cola di Muzio di Forcella dentro per sé, e per gli altri uomini di quel castello la maggior parte de' quali intervenne; e Pascale di Marcuccio di Forcella fuori per sé e per gli uomini di quel castello, dei quali pure la maggior parte intervenne, dopo aver asserito di stare in vigore alcune differenze sulla porzione delle rendite della montagna, e di tutto il territorio di Forcella, pretendendo quei dentro di doversi loro da quei di fuori la quarta parte dei frutti de' terreni, e de' beni comuni, e delle rendite delle montagne da diciannove anni percepite da quei di fuori, i quali dicevano di spettare soltanto all'università dentro soltanto per rata de' fuochi, d'essersi litigato in giudizio ordinario, e poi compromesso nei dottori Rainaldo Angelini di Calascio, e Giorgio Nobili de Navelli, dai quali arbitri essersi emanato laudo a favore di quei di dentro, e di avere reclamato quei di fuori; finalmente, per terminare vennero a divisione, e si convennero, che l'università dentro dell'Aquila per quanto potesse ripretendere sul passato tanto per le rendite delle montagne terreni, prati, e cese popolari, quanto de' territori di particolari venduti dall'università di fuori, o da altri, ricevessero un territorio detto Foce, a monte di Foce con tutti i territori arativi, prativi, cesivi, sodivi, e selvati popolari, ivi esistenti nel distretto di Forcella fuori, giusta i beni dell'università di Barete, Cagnano, e di essa Forcella fuori nel luogo detto Campo Vaccino, e Casa Lupi, ed altri confini, da possedere, e fruttuare perpetuamente, e liberamente, come cose loro proprie, riservato soltanto a quei di Forcella fuori l'uso di legnare, e pascolare. Non siano molestati i compratori, o conduttori de' frutti, cui fossero stati venduti da cinque anni in qua. E per quanto ai pascoli di Foce, e del Monte, e della Montagna della Forcella restino comuni, e indivisi, e quei di dentro percepiscano la quarta parte, e tre quei di fuori di quella che si venderà ai mercanti per pascolar(v)i, agli arcari, carbonari, cerchiar, o altri tanto in Foce, quanto in tutto il territorio della Forcella¹³.

Si trattò di una lite in tutto simile alle moltissime altre insorte tra cittadini *intus* ed *extra* dei diversi castelli del contado aquilano, ciascuno dei quali manteneva il proprio demanio separato da quello degli altri; liti vertenti sulla ripartizione delle rendite del demanio, che veniva sfruttato direttamente dai confocolieri, oppure affittato a forestieri per la parte eccedente i loro bisogni. Da quanto riferito dall'Antinori, si trae conferma che Forcella avesse proprio demanio di natura universale, che nel passo appena trascritto viene chiamato "montagna", o anche "territori popolari", e che esso fosse goduto per intero dai suoi cittadini *intus* ed *extra*, secondo le porzioni stabilite. Nello specifico si decise, in quella occasione, di riservare ai Forcellesi *intus* le rendite del territorio detto "Foce, a monte di Foce", permettendo però ai Forcellesi *extra* il pascolo ed il legnatico in tale territorio; mentre i pascoli di "Foce", del "Monte", e della "Montagna di Forcella" sarebbero rimasti nel godimento comune, assegnandone ai Forcellesi *intus* la quarta parte delle rendite, e ai Forcellesi *extra* gli altri tre quarti.

L'anno successivo, i Forcellesi *intus* ed *extra* si accordarono, con istrumenti notarili, anche per la divisione delle rendite della montagna e della valle di Foce, che nel 1539, come si è visto, erano state mantenute nel godimento comune. Scrive, infatti, l'Antinori, che in quell'anno

Gli uomini di Forcella fecero pubblica risoluzione di dividere la Valle ed il Monte di Foce a foco fra essi, e di assegnare una porzione a ciascuno, bensì a condizione di non poter vendere. Erano esso Monte e Valle territorio popolare confinato dal resto del territorio di Forcelle, e dal territorio di Barete. Conseguentemente a 17 di maggio il Sindaco, e il Massaro degli abitatori nell'Aquila, e i deputati di quei di Forcella dopo avere asserito di aver tenuto in commune il territorio di Foce, e del Monte di Foce giusta i beni della Università di

¹³ A.L. Antinori, *Corografia*, XXXI-III, cit., pp. 570-571.

Barete, di Cagnano, e di Cascina, stante la risoluzione di dividerlo, fanno di esso dieci porzioni ciascuna comprendente terreni nel Monte e terreni nella Valle. Tutte in parte arativi, sodivi, e alcuni selvati, cominciano dall'Occidente verso i confini di Cagnano, e tendono all'Oriente. Nel Monte nei vocaboli Monteriale, la Maceria Grande, la Melozza, l'Impietrata, Campo Laino, le Cannavine, Piedi le Cannavine, Acera. Nella Valle ai vocaboli di Fossa Taccone, Prima Maceria, le Sterpare di Valle Fossarola presso il trattoro, il Morato, Piedi-Forcella, le Pietare, capo vicenda di Giovambattista di Madonna Monica, la Fontana. E vi segnano vari beni d'altri possessori in esse o ai confini, come i beni di S. Maria de' Raccomandati e di S. Agostino dell'Aquila, di S. Giuliano de' Colli, e di altri.

Anche in questo caso, come si vede, si parla del demanio universale di Forcella, indicato sempre come "territorio popolare".

Riguardo sempre al territorio di Foce, si incontra, altresì, la locazione degli erbaggi della "Difesa di Foce", e generalmente di "tutti gli altri del territorio di Forcella, che si disse nel contado dell'Aquila", fatta sempre in vantaggio esclusivo degli "originari di quel castello [Forcella] cittadini dell'Aquila" il 12 febbraio 1575¹⁴.

Da questi istrumenti notarili, che sono riassunti dall'Antinori, si trae conferma ulteriore dell'esistenza del demanio universale di Forcella, le cui rendite venivano ripartite tra i Forcellesi *intus* ed *extra civitatem*. Che Forcella avesse proprio demanio, distinto, inoltre, da quello di Preturo, risulta ancora da altre liti per confini insorte fra i due castelli, ma anche fra essi e le università limitrofe, durante i secoli. Già da queste vicende si deduce, altresì, l'inesistenza di una promiscuità di diritti sul demanio di Forcella in favore di Preturo.

Sempre l'Antinori, rifacendosi alla *Cronaca* di Buccio di Ranallo, informa su di una antichissima lite di confini tra Preturo e Forcella, risolta a metà del sec. XIV: "nel 1350 – egli scrive – erano probabilmente acchetate le controversie per confini fra Preturo, e Forcella, che fecero strepito al pari di molte altre". L'erudito aquilano, basandosi su altre fonti, riferisce poi che si era tentato, in passato, di costituire sul Monte Calvo un demanio promiscuo tra Forcella, da una parte, e Civita Tomassa e Preturo, dall'altra, ma che il relativo lodo arbitrale era stato annullato dalla Gran Corte della Vicaria:

nel 1378 – riferisce l'Antinori – pendevano ancora ostinate le liti di confini, precisamente per montagne, e per pascoli, e resta incerto su quali regole si andavano a dirimere. Fra il castello della Forcella da una parte, e i castelli di Preturo, e di Città Tommasa dall'altra si era dato un arbitramento, e proferita sentenza di laudo, che Monte Calvo spettasse per comune, e per indiviso a tutti e tre i castelli. Ne richiamarono quei della Forcella, e dalla Gran Corte della Vicaria si dichiarò nulla quella sentenza. Assistette fra i giudici reginali di quella Corte Giovanni di Paganica dell'Aquila¹⁵.

Altre liti per confini insorsero, poi, tra Forcella e Cagnano, altro castello confinante con Forcella, all'inizio del sec. XVIII, finché nel 1712 i rispettivi Massari "ne fecero la pianta"¹⁶. Forcella (e per essa ormai Preturo) e Cagnano rimasero in lite ancora fra Ottocento e Novecento per il confine sulla montagna un tempo costituente il demanio del diruto castello di Cascina¹⁷.

¹⁴ Ivi, pp. 568 e 586.

¹⁵ Ivi, pp. 559-560.

¹⁶ Ivi, p. 587.

¹⁷ A. Marinelli, *Il demanio di Preturo (Comune di Aquila). Relazione istruttoria all'Ill.mo sig. Commissario per la*

Infine, una lite per confini “nella parte montagnosa, pascolativa e cespugliosa” corse fra Forcella e Scoppito. Sul punto intervenne, il 12 dicembre 1672, decisione della Regia Camera della Sommara, che mantenne i naturali di Scoppito nel diritto di abbeverare i propri animali nella fonte del Regno, rendendoli però responsabili dei danni che gli animali avrebbero potuto arrecare al territorio di Forcella, all’interno del quale la fonte stessa, perciò, ricadeva. Il confine tra Forcella e Scoppito fu dettagliatamente precisato con i verbali dell’agente demaniale Serafino Selli, del 18, 25 e 27 ottobre 1863, e con il successivo verbale del 28 ottobre 1864. Secondo questo verbale, la fonte del Regno (o Bregno) non appartiene a Forcella, ma è promiscua tra Forcella e Scoppito. Quest’ultimo verbale fu infine omologato con ordinanza del Prefetto di L’Aquila, del 4 ottobre 1874, approvata con R.D. 1 novembre 1874, e quindi considerato immodificabile con parere dal Consiglio di Stato, del 7 luglio 1877, reso su reclamo di Forcella¹⁸.

Dopo l’entrata in vigore delle leggi eversive della feudalità e sulla divisione dei demani, anche il demanio di Forcella dovette essere oggetto di accertamento e di suddivisione intorno al 1809, sebbene non si rinvengano i relativi provvedimenti, né manoscritti, né a stampa. A parte, infatti, due sentenze della Commissione feudale, rispettivamente dell’11 agosto 1809, e del 13 giugno 1810, emesse per Forcella contro l’ex barone, Simone Antonelli, per prestazioni personali¹⁹, si trova il conto delle spettanze dell’agente per la divisione dei demani, dell’agrimensore e di due periti, “che hanno misurato, apprezzato e diviso il demanio”, nonché degli indicatori ed altri esperti dei luoghi. Si tratta, in totale, di 40 ducati, per la liquidazione dei quali l’eletto di Forcella chiese istruzioni all’Intendente, al quale pure domandò come regolarsi per le altre spese “che forse occorreranno per terminarsi la ripartizione de’ demani”. Le operazioni di quotizzazione della parte coltivabile del demanio di Forcella dovettero essere espletate, tanto che in seguito il direttore della registrazione e dei demani scrisse dall’Aquila, il 17 agosto 1810, a Giuseppe de Thomasis, riferendo che l’incaricato della divisione, portatosi a Forcella, aveva preteso di assoggettarvi fondi allodiali già appartenenti al soppresso monastero degli Olivetani e, a quel tempo, di proprietà del demanio regio, che li concedeva in affitto. Queste scarse informazioni lasciano presumere che sia stata emessa un’ordinanza dal Commissario de Thomasis per il demanio di Forcella, con cui ne fu disposta la quotizzazione tra i cittadini per la parte coltivabile²⁰.

liquidazione degli usi civici, Roma 1933, pp. 23-27, in Archivio di Stato di L’Aquila, *Commissariato regionale per gli usi civici negli Abruzzi, Relazioni istruttorie Aquila e sue frazioni*.

¹⁸ Ivi, pp. 11-22.

¹⁹ Pubblicate nel *Bullettino delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni (Bullettino della Commissione feudale)*, anni 1809, n. 8, p. 209, e 1810, n. 6, p. 412.

²⁰ Archivio di Stato di L’Aquila, *Atti demaniali, I versamento*, b. 4, fasc. 6. Si trova anche, successivo agli atti appena visti, uno *Stato dei possessori dei terreni del demanio comunale di Forcella riunito a Preturo*, formato all’Aquila, il 31 marzo 1876, dal perito, geom. Francesco Credi. Vengono individuati, in esso, 200 occupatori in ordine alfabetico. Di seguito, il n. 201 è intestato a “Naturali di Cagnano”, che possiedono complessivi ha. 3.77.44; il n. 202 a “Comune di Forcella riunito a Preturo”, che possiede ha. 1134.54.74. I possessi sono identificati su mappe topografiche ordinate per tavola e numero (Archivio di Stato di L’Aquila, *Atti demaniali, I versamento*, bb. 156 e 157). Sull’importante figura di Giuseppe de Thomasis, si v. almeno E. Grilli, *Giuseppe de Thomasis: la vita e le opere*, Roma 1900; Id., *Giuseppe de Thomasis*, in *Convegno storico abruzzese-molisano (25-29 marzo 1931). Atti e memorie*, II,

La documentazione specifica su Forcella esaminata fin qui attesta, in conclusione, che si tratta di una *universitas* tra quelle che concorsero a formare la città dell'Aquila. Forcella era fornita di un proprio demanio universale, distinto da quello della confinante Preturo, di cui godevano le rendite i suoi cittadini *intus* ed *extra*.

3. La questione della promiscuità demaniale

Nel giudizio commissariale di cui si è detto al § 1, il Comune di L'Aquila ha chiesto il riconoscimento della promiscuità sul demanio di Forcella in vantaggio dei suoi cittadini *iure postliminii* o *iure filiationis*, in quanto i diritti appartenenti ai confocolieri *intus* si sarebbero trasferiti agli abitanti della città capoluogo. La pretesa promiscuità si fonderebbe sul fatto, attestato dai documenti che ho menzionato nel paragrafo precedente e da altri ancora, dell'utilizzo comune del demanio di Forcella da parte dei confocolieri *intus* ed *extra*. Successivamente, scomparsi i cittadini *intus civitatem*, i loro diritti sarebbero passati *iure filiationis* alla città. Operandosi, cioè, la fusione dei cittadini *intus* di Forcella con la città, composta all'origine dai confocolieri *intus* dei vari castelli, i diritti dei primi si sarebbero trasferiti a quest'ultima nel suo complesso.

Quella rivendicata dal Comune dell'Aquila sul demanio di Forcella sarebbe una promiscuità per condominio: i cittadini di Forcella – e quelli degli altri castelli – venuti ad abitare *intus* e formata così la nuova *universitas*, avrebbero mantenuto i diritti sui demani dei castelli di origine, in promiscuità con i cittadini dei castelli stessi. La promiscuità deriverebbe perciò – per usare le parole del Filidei – dalla “comunanza di origine di due popolazioni, o di due università distinte” (quella del castello e quella della città dell'Aquila) “le quali un tempo ne componevano una sola” (quella del castello). Tale situazione si verifica tipicamente ogni volta che un nucleo, villa o frazione, di una università, abbia acquistato la propria autonomia amministrativa costituendosi in università distinta da quella di origine²¹.

Anche oltre questa ricostruzione, l'esistenza di una promiscuità a vantaggio dell'Aquila sul demanio di Forcella potrebbe derivare, però, da servitù acquistate dal Comune, tanto in forza di patto sovranamente approvato, quanto di prescrizione immemorabile. E lo stesso vale per eventuali diritti promiscui tra castelli, come sono

Casalbordino 1935, pp. 577-603; più di recente: E. Giancristofaro, *Antifeudalità e riformismo nell'opera di Giuseppe de Thomasis sull'Abruzzo e Montenerodomo*, in “Rivista abruzzese. Rassegna trimestrale di cultura”, LVII (2004), n. 1, pp. 41-56; Luigi Martone, Raffaele Feola, Lucio D'Orazio (curr.), *Giuseppe De Thomasis: dal privilegio al diritto, dal feudalesimo alla società moderna. Atti del convegno (Pescocostanzo, Ateleta, Montenerodomo, 13-14 dicembre 2003)*, L'Aquila 2007.

²¹ L. Filidei, *Dei demani comunali. Trattato*, I, Benevento 1888, pp. 255-260; G. Raffaglio, *Diritti promiscui, demani comunali, usi civici*, III ed., Milano 1939, pp. 38-43 e 276-283. Con riferimento puntuale alla legge fondamentale sugli usi civici (legge 16 giugno 1927, n. 1766), che disciplina le promiscuità nei demani all'art. 8, si v. Giuseppe Flore, Antonio Siniscalchi, Giuseppe Tamburrino, *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, Milano 1956, pp. 43-50. Più di recente – ma sempre limitandosi alle trattazioni (invero mai particolarmente estese) del tema specifico della promiscuità, ché la bibliografia generale sugli usi civici è invece sterminata, e non serve richiamarla qui – A. Palermo, *Enfiteusi, superficie, oneri reali, usi civici*, Torino 1965, pp. 688-697; M. Zaccagnini, A. Palatiello, *Gli usi civici*, Napoli 1984, pp. 167-175; Luca De Lucia, *Usi civici*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XV, Torino 1999, pp. 591-592; L. Fulcinitti, *I beni d'uso civico*, II ed., Padova 2000, pp. 157-166; F. Marinelli, *Gli usi civici*, Milano 2013, pp. 120-122.

Forcella e Preturo²².

La città dell'Aquila, però, potrebbe vantare, a questi titoli, identici diritti promiscui verso tutti i castelli dell'antico contado aquilano: identica questione di promiscuità, cioè, come ho detto in premessa, si pone con riferimento ai rapporti tra la città dell'Aquila e tutti gli altri castelli del contado, ma anche nei rapporti tra i diversi castelli.

Le questioni di promiscuità poste nel giudizio commissariale non possono perciò essere risolte se non alla luce dei principi generali che ressero i rapporti demaniali tra l'Aquila ed i castelli del contado, nonché tra i castelli stessi. E questo implica un esame attento dell'intera storia demaniale ed istituzionale della città dell'Aquila.

4. Formazione della città dell'Aquila e regime giuridico dei demani dei castelli (1254-1529)

La storiografia è ormai concorde nel ritenere che la fondazione della città dell'Aquila si debba ascrivere non al 1245 ed al volere di Federico II di Svevia, come si è creduto a partire dal sec. XVI, bensì al 1254 ed al figlio di questo, Corrado IV, come del resto affermava la storiografia locale più vicina ai fatti, cominciando da Buccio di Ranallo, il quale compose la sua *Cronaca aquilana rimata* nel 1355²³.

Territorio della S. Sede per l'antica donazione fatta da Ottone I nel 962, il contado aquilano fu invaso nel 1228 dalle armate di Federico II, il quale poi concesse i vari *castra* ai suoi baroni. Fu per sfuggire alle loro vessazioni che le popolazioni dei castelli decisero di riunirsi in una città munita, cercando in questa operazione l'avallo del Pontefice. Lo attestano due lettere di Gregorio IX, del 27 luglio e 7 settembre 1229, rispettivamente indirizzate al vescovo di Forcona ed alle popolazioni dei contadi di Amiterno e Forcona, che illustrano come le popolazioni stesse, stanche delle vessazioni di Federico e dei suoi agenti, avessero chiesto il permesso di costruire un centro abitato "apud Acculam". Il pontefice, considerando quel territorio *dominium Ecclesiae* in forza della menzionata donazione, concesse l'autorizzazione²⁴.

La costruzione della nuova città andò però a rilento per l'opposizione dei baroni finché, nel 1254, scoppiò una rivolta: le rocche baronali furono assaltate e i baroni stessi passati a fil di spada. I castellani mandarono dunque un'ambasciata al Papa, chiedendogli di intercedere presso il sovrano, Corrado IV, affinché concedesse con privilegio il diritto di edificare la nuova città. Corrado lo concesse, come racconta Buccio di Ranallo:

Ad stantia dello papa accettò fareli honore;
concedette lo assenzo, de carti et lo favore;
perché durò si poco, fu in tristi punti et hore.

²² Cfr. ancora L. Filidei, *ivi*, pp. 255-260, sulla scorta del commento di Carlo Tapia al cap. *Pondus aequum*, in C. Tapia, *Ius Regni Neapolitani*, III, Napoli 1605, lib. IV, rubr. 14 (*De communione territoriorum*), p. 67, n. 13.

²³ C. Mutini, *Buccio di Ranallo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XIV, Roma 1972, disponibile on-line sul sito web della Enciclopedia Treccani.

²⁴ Le bolle di Gregorio IX sono pubblicate in *Regesta Pontificum Romanorum*, I, ed. A Potthast, Berlino 1874, pp. 725 e 726. Cfr. E. Pontieri, *Il Comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, L'Aquila 1978, pp. 9-10.

Tornata l'amasciata con sì bona novella
 et referito allo popolo omne partecella,
 gridaro tucti insieme: 'La cità facciamo bella,
 che nulla nel regame non se apparecchie ad ella!'.
 Fecero la citade solliciti et uniti:
 anni mille ducento cinquanta quatro giti²⁵.

Documenti del tempo confermano la edificazione della città da parte di Corrado IV nel 1254. E la confermano, altresì, tutte le cronache e scrittori aquilani anteriori al sec. XVI, aggiungendo che Corrado emanò un diploma, nel quale dette il permesso per la costruzione della nuova città: si tratta del celebre documento contenuto nell'epistolario di Pier delle Vigne che storici tardivi (dal Collenuccio al Massonio, dall'Antinori a Carlo Franchi, fino ad Angelo Leosini e a Giovanni Pansa) attribuirono a Federico II, ma che la critica successiva ha restituito a Corrado²⁶.

Si può dunque affermare che la edificazione della città dell'Aquila sia stata la conseguenza di un'imponente migrazione di popoli dai castelli dei contadi di Amiterno e Forcona motivata dal desiderio di porsi sotto la protezione diretta, dapprima del Papa, e poi del sovrano, Corrado IV, sottraendosi così alle vessazioni dei baroni che quei castelli tenevano in feudo.

Nel testo del celeberrimo diploma²⁷ il sovrano svevo dispone, tra l'altro:

ut in loco qui dicitur Aquila inter Furconem et Amiternum de circum adiacentibus castris et terris que velut membra dispersa quantacumque fidei claritate vigentia nec nostrorum rebellium poterant repugnare conatibus nec inter se sibi mutuis auxiliis subvenire unius corporis civitas construatur quam ipsius loci vocabulo et a victricium nostrorum signorum auspiciis Aquile nomine decernimus titulandum.

Di seguito, nel diploma, vengono descritti i confini della nuova città, che si sarebbe estesa fino a riunire i territori "ab Ornu Putrido etc. usque per totum Amiternum", comprendendo, "ad situm et districtum ipsius civitatis et ad opus universitatis eiusdem colles omnes adiacentes qui Aquila nuncupantur et terras omnes circumquaque iacentes exceptis terris... et... quas... et...".

È dunque chiarissimo l'intento del sovrano svevo: con il diploma egli volle unificare i castelli del contado aquilano in una città "unius corporis", cioè in una sola

²⁵ Buccio di Ranallo, *Cronaca aquilana rimata*, a cura di Vincenzo De Bartholomaeis, Roma 1907, nn. 16-24, p. 6.

²⁶ Il diploma di fondazione dell'Aquila comparve per la prima volta a stampa nell'edizione dell'epistolario di Pier delle Vigne (*Epistolarum Petri de Vineis (...) libri VI*) fatta a Basilea nel 1566, pp. 718-725. Esso era comunque presente nei numerosi manoscritti medievali dell'epistolario. Risultando privo del nome del sovrano e della data, si è pensato anche che potesse essere un falso, ma la critica più recente ha giustificato queste lacune proprio con la sua trasposizione nell'epistolario, che non era concepito come un fedele registro di cancelleria, bensì come una raccolta di modelli di *ars dictaminis*. Cfr. G.M. Monti, *La fondazione di Aquila ed il relativo diploma*, in *Atti del Convegno abruzzese molisano*, vol. I, Casalbordino 1933, pp. 249-275, con edizione critica del diploma; A. Chiappini, *Fondazione, distruzione e riedificazione de L'Aquila capitale degli Abruzzi*, in *Miscellanea di scritti vari in memoria di Alfonso Gallo*, Firenze 1956, pp. 255-278; A. Clementi, *Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra mondiale*, II ed., Roma-Bari 2009, pp. 17-43.

²⁷ Utilizzo l'edizione critica fornita dal Monti in appendice al suo lavoro *La fondazione di Aquila*, cit. alla nota precedente.

universitas, che inoltre, come si legge più avanti nel diploma, avrebbe goduto della protezione regia venendo quindi sottratta ai baroni. Tanto è vero che i centri abitati dei castelli si sarebbero dovuti distruggere entro due mesi per non essere mai più ricostruiti (“castris et edificiis contentis infra fines superius designatos infra duos menses ab ingressu civitatis ipsius funditus diruendis ac in posterum nullatenus reparandis”). Di seguito si legge il passo che riguarda le montagne ed i demani dei castelli che vengono accorpati nella nuova *universitas*:

Decerentes etiam et publicantes ad opus universitatis ipsius sylvas omnes et nemora terrarum omnium existentium infra limites supradictos ac ad opus omnium qui ad eiusdem civitatis venient incolatum.

Anche su questo punto è dunque chiarissima la volontà del sovrano: la nuova *universitas* sarebbe dovuta diventare la titolare dei demani che fino a quel momento erano in proprietà delle *universitates* dei castelli, e di questi demani avrebbero beneficiato tutti i cittadini della nuova università. Si sarebbero dovute instaurare, in altri termini, secondo il progetto di Corrado IV, una unità amministrativa ed una promiscuità universale sui demani del contado, a vantaggio di tutti i cittadini della nuova compagine istituzionale²⁸. Il documento – seppure attribuendolo a Federico II – è stato interpretato in questo senso anche dall’istruttore Anacleto Marinelli nella sua relazione sui demani degli antichi castelli aquilani, del 1932²⁹.

I progetti di Corrado, tuttavia, non poterono realizzarsi compiutamente. Infatti, sebbene tre anni dopo la sua formale costituzione in *universitas* demaniale dal territorio vastissimo – in “città-territorio”, come efficacemente l’ha definita Alessandro Clementi³⁰ – Aquila fosse stata eretta a diocesi dal Papa Alessandro IV in sostituzione di Forcona³¹, già nel luglio del 1259 Manfredi, re di Sicilia dall’estate dell’anno precedente, sia perché incitato dai baroni spodestati, sia perché vedeva la città prosperare sotto la protezione dei papi, la rase al suolo³². In quei primi cinque anni di

²⁸ Secondo R. Colapietra, *Profilo dell’evoluzione costituzionale del comune Aquilano fino alla riforma del 1476*, in “Archivio Storico Italiano”, anno 1960, pp. 3-57 e 163-189, con il privilegio fondazionale – dallo storico aquilano attribuito ancora a Federico II – si puntò a formare un solo corpo, una “unità urbana che sottentra alla molteplicità castrense”. Questa unità, tuttavia, venne ricercata “in modo precipuo nei confronti dell’esterno, della Curia regia, anziché nei rapporti reciproci fra le antiche *membra dispersa*. Ciò che interessa al potere centrale è di ottenere un accentramento militare, mediante la distruzione dei *fortilitia* e l’edificazione di un solo, e potente, luogo fortificato; e un’unità tributaria, che assicuri al fisco un’entrata globalmente fissa”. Non sarebbe stato, cioè, nelle intenzioni del fondatore di prendere posizione sulla unità istituzionale, sulla soppressione dei vecchi castelli, sui rapporti fra cittadini *intus* ed *extra*, ecc. (pp. 6-7). Ma questa tesi è contraddetta dalle fonti che ho appena citato, che mostrano come fosse nelle intenzioni del fondatore addivenire all’unità istituzionale mediante la soppressione dei castelli come università.

²⁹ A. Marinelli, *Natura giuridica del territorio dei castelli del contado aquilano*, Roma 1932, pp. 17-25, relazione istruttoria conservata in Archivio di Stato di L’Aquila, *Commissariato usi civici*, busta 19, *Comune di L’Aquila, Relazioni istruttorie Aquila e sue frazioni*.

³⁰ A. Clementi, *Storia dell’Aquila*, cit., *passim*.

³¹ Cfr. la bolla *Purae fidei claritate*, edita in Ferdinando Ughelli, *Italia sacra*, t. I, Venezia 1717, col. 380. Cfr. anche A.L. Antinori, *Ad historiam Aquilanam introductio*, in L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, VI, Milano 1742, carta 517.

³² Chiappini, *Fondazione, distruzione e riedificazione de L’Aquila*, cit., pp. 271-3; E. Pontieri, *Il Comune*

vita della nuova città, peraltro, soltanto alcuni degli abitanti dei castelli si erano portati a vivere dentro le mura (dando così inizio alla distinzione fra cittadini *intus* ed *extra*), mentre la gran parte dei nuclei abitati del contado non era stata affatto abbandonata, né distrutta, come invece aveva prescritto il sovrano. Non si era dunque realizzata, nei fatti, quella migrazione di popoli dentro le nuove mura che – va evidenziato – era il presupposto per la costruzione della nuova entità istituzionale e per la soppressione delle vecchie *universitates* del contado; continuando a dimorare, infatti, la gran parte della popolazione ancora nei castelli, non si potevano considerare sopresse le relative *universitates*, che infatti, come dimostra la documentazione immediatamente successiva, continuarono ad essere tassate una per una e non congiuntamente, come sarebbe stato invece se avessero costituito effettivamente una sola *universitas*.

La città dell'Aquila venne ricostruita durante il regno di Carlo I d'Angiò, e forse ancora non solo per le richieste dei vassalli, bensì anche per le pressioni in tal senso da parte del Papa, Urbano IV. Sappiamo, dalla successiva documentazione, e segnatamente dal privilegio di Carlo II del 1294, dove il padre di questi viene definito “*denuus reformator*” della città, che la riedificazione fu permessa con privilegio reale di Carlo I, che però non ci è pervenuto³³. Certamente, però, la città era stata già ricostruita nel dicembre del 1269, come mostra la già citata *Taxatio* per la sovvenzione generale disposta per quell'anno da Carlo I ed inviata al Capitano dell'Aquila (cioè al rappresentante dell'autorità regia nell'*universitas*), Ponzio di Villanova, affinché ne curasse l'esazione da ciascuna delle terre “*quae sunt in Aquila, et in confinio et districtu eius*”. Questo documento lascia in qualche modo presumere, come fece già Carlo Franchi nel sec. XVIII, che Carlo I d'Angiò “non solamente volle riedificare la città dell'Aquila, e ristaurarla de' danni sofferti da Manfredi. Ma volle, che le idee dell'Imperatore Federico II si mantenessero ferme, ed illese”³⁴: che il sovrano angionino abbia voluto, in altri termini, ricostruire la città puntando a farne una città-territorio, cioè una sola *universitas* comprendente anche il contado. Che però il progetto non fosse ancora compiuto, lo si deduce dal fatto che secondo la *Taxatio* i soggetti dell'imposta erano ancora, uno per uno, tutte le terre e i castelli dell'Aquila e del contado (“*impositae in terris infrascriptis, quae sunt in Aquila, et in confinio et districtu eius*”) e non la città-territorio nel suo insieme.

Analoga considerazione può farsi riguardo ad un altro noto diploma di Carlo I, del 10 luglio 1279, con cui il re avvertiva il Giustiziere dell'Abruzzo che i Maestri Razionali della Corte regia avevano ricevuto un volumetto descrivente i castelli aquilani che avevano contribuito alla generale sovvenzione imposta per quell'anno. Nel documento la sovvenzione si vede imposta “*cuilibet ipsarum*”, e dunque non ancora alla città nel suo insieme³⁵.

Il progetto di fare dell'Aquila e del suo contado un'unica grande *universitas* giunse a compimento soltanto sotto il regno di Carlo II d'Angiò, e precisamente quando quest'ultimo, con diploma del 28 settembre 1294, dispose che Aquila e i castelli non fossero più tassati separatamente, come era avvenuto fino a quel momento, bensì che

dell'Aquila, cit., pp. 18-19.

³³ Cfr. ancora Chiappini, *ivi*, pp. 273-8.

³⁴ C. Franchi, *Difesa*, cit., p. CXXIII.

³⁵ *Ivi*, pp. CXXVI-CXXVII.

lo fossero “in unum”. Questo documento, con il quale non a caso si apre la raccolta dei privilegi aquilani edita con il titolo di *Regia munificentia erga Aquilanam Urbem*, e che fu redatto all’Aquila il giorno seguente l’incoronazione di Pietro del Morrone nella basilica di Collemaggio con il nome di Celestino V, segna l’atto di nascita vero e proprio della città-territorio³⁶. Nel diploma, Carlo II si pone espressamente in continuità con la politica di favore verso la città aquilana seguita da suo padre, che dice essere stato – l’ho appena ricordato – il “*civitatis praedictae denuus reformator*”, e del quale conferma espressamente il privilegio, ora perduto, che aveva consentito la riedificazione nel 1266. Il passo centrale del diploma è quello in cui Carlo, premettendo di voler mantenere la città “*in nostro semper demanio, et dominio*”, prescrive che la stessa

non sicut olim per localium distincta vocabula censeatur vel taxetur disiunctim in antea per nostram curiam in collectis seu praestationibus aliis quibuscumque sed huiusmodi articulato localium suppresso vocabulo pro ipsis omnibus Aquila de cetero nuncupetur, et sub Aquilae denominatione dumtaxat quam deservire sufficiat vocabulis omnibus cuiuscumque localis in praedictis praestationibus, et collectis pro rata singulorum taxetur in unum ordinatione hucusque servata in contrarium non obstante.

Venne, dunque, unificato in questo modo tutto il territorio del contado agli effetti fiscali: d’ora in poi l’*universitas* dell’Aquila sarebbe stata, anche per conto dei castelli, l’unico soggetto responsabile di fronte al fisco per il pagamento dei tributi, che annualmente andavano versati nelle mani del Capitano, rappresentante del governo regio. Con l’effettiva unione fiscale, giunse cioè a compimento il progetto di Corrado di una sola grande *universitas* che sostituisse la moltitudine di piccole *universitates* disperse negli antichi contadi di Amiterno e Forcona. Per i castelli la riforma non avrebbe dovuto comportare aggravii, perché al suo interno l’*universitas* dell’Aquila avrebbe ripartito il carico fiscale esattamente come per il passato, percependo da ciascun castello la quota di imposte gravante sullo stesso (“*ita quidem quod tanta sit a modo taxatio Aquilae in praestationibus, et collectis eisdem quanta fuit hic hactenus in summa per totum singulorum localium praedictorum illius*”).

Data così, in continuità con il padre, prova tangibile della sua benevolenza verso la città dell’Aquila, Carlo II impose però anche una serie di obblighi ai cittadini aquilani, che evidentemente – lo si evince dal resto del documento – dovevano essersi resi responsabili di usurpazioni di diritti dei privati e anche della corte regia. Ordinò loro, infatti, anzitutto, di restituire tutto ciò di cui si fossero impossessati al di fuori dei confini della nuova città-territorio:

eo tamen praecise, et specialiter reservato – si legge nel diploma –, quod cives ipsi omnia, et singula quaecumque sint quae ultra dictos fines, et limites fortasse tenent, et possident qualitercumque accepta sine difficultate vel dilatione restituantur nobis, ac eorum dominis et patronis.

Impose agli aquilani, poi, di restituire alla corona tutti i diritti territoriali e giurisdizionali alla medesima spettanti, e da loro usurpati, all’interno del territorio della nuova università:

³⁶ Cfr. *Regia munificentia*, cit., pp. 1-3. Il diploma è edito anche in C. Franchi, *ivi*, pp. CXXXII-CXXXVI.

demania insuper, tenimenta aliaque iura – prosegue Carlo – que infra districtum praedictum in Aquila, et Castris seu locis subscriptis ad curiam nostram spectant in dominio, et procuratione curia nostra remaneat. Et si quae per Aquilanos seu alios occupata sint quam brevius, et facilius fieri poterit summarie, et absque strepitu, et figura iudicii ad eandem curiam revocentur.

In ultimo – ed è questo il passo che più interessa – Carlo II ordinò che i demani dei castelli del contado fossero restituiti agli stessi castelli, sia che a possederli fossero aquilani, sia che fossero abitanti di altri castelli: “demaniam vero, et tenimenta quaecumque terrarum cum aquis et silvis vel sine ipsis pertinentia ad alios eis remaneant, vel si teneantur per ipsos Aquilanos vel alios modo debito restituantur eisdem”. Quest’ultimo ordine non può riferirsi a demani esterni al contado, perché tali demani erano eventualmente compresi nel primo dei tre obblighi restitutori imposti dal sovrano agli Aquilani: le “terrae” alle quali appartengono i demani (“demaniam vero, et tenimenta quaecumque terrarum”) sono dunque i castelli del contado. Il sovrano ordinò, cioè, che i demani posseduti da persone non appartenenti al castello che ne era titolare (“pertinentia ad alios”) restassero nel pieno possesso del medesimo castello cui appartenevano (“eis remaneant”), e che gli venissero debitamente restituiti (“modo debito restituantur eisdem”), sia che a possederli fossero cittadini residenti dentro le mura (“vel si teneantur per ipsos Aquilanos”), sia che li tenessero, invece, cittadini *extra* di castelli diversi (“vel alios”). La distinzione tra “Aquilani”, da una parte, ed “alii” si riscontra già nell’ordine precedente, relativo ai diritti regi usurpati all’interno del distretto aquilano (“Et si quae per Aquilanos seu alios occupata sint etc.”). Essa non può che alludere ai cittadini *intus*, da una parte, e agli *extra*, dall’altra: gli “alii”, infatti, non potrebbero essere persone esterne al contado, dal momento che tutto il diploma è rivolto al contado ed esclusivamente ai suoi cittadini, che Carlo beneficia con l’unificazione fiscale, ma dai quali pretende l’adempimento di alcuni obblighi restitutori.

Per quanto concerne il profilo demaniale, dall’esame del diploma si deduce, perciò, che Carlo II rimodulò il progetto di unificazione concepito da Corrado IV di Svevia: l’unificazione istituzionale si completava con la costituzione di un solo soggetto fiscale responsabile verso l’erario, l’*universitas* dell’Aquila, e la soppressione delle *universitates* dei castelli, ma quanto al territorio demaniale, il sovrano rinunciava ad operare la progettata fusione che avrebbe comportato l’istituzione di una promiscuità universale su tutto il territorio della città e del contado, secondo il disegno originario; piuttosto, ciascun castello avrebbe mantenuto il proprio demanio. Dal diploma si deduce, inoltre, che fosse esclusa sia la promiscuità universale, cioè a vantaggio degli “alii”, abitanti di un castello diverso da quello proprietario del demanio, sia quella della *civitas intus* tutta intera (gli “Aquilani”) sui demani dei castelli³⁷.

³⁷ Analoga lettura di questo diploma è stata fornita da A. Marinelli, *Natura giuridica del territorio*, cit., pp. 26-30. Cfr., altresì, A. Leosini, *Il primitivo ordinamento della città dell’Aquila e de’ castelli suoi fondatori*, Aquila 1866. Così ha ritenuto anche la giurisprudenza. Si v. Corte d’appello di Aquila, 3 luglio 1928, Perilli c. Comune di Cagnano Amiterno: “Anche ammesso che col diploma di Federico II del 1245 siasi per qualche tempo creata una promiscuità di godimento dei relativi demanii fra tutti i cittadini dei castelli aggregati al territorio della nuova grande città dell’Aquila, tale promiscuità venne meno col diploma di Carlo II del 1294, con cui fu limitata e ristretta ai soli cittadini *intus* ed *extra*, e tanto meno poté sopravvivere rispetto a quei castelli, che in seguito riacquistarono la loro autonomia”; cfr. anche, per la

In altri termini, con il diploma di Carlo II del 1294 nacque una grande *universitas* identificata con un vasto territorio sottoposto alla sua giurisdizione fiscale, ma priva di un demanio proprio. La stranezza si spiega appunto considerando che ciascuno dei castelli fusi nella nuova *universitas* continuò a godere, in esclusiva, del proprio demanio, di cui beneficiavano sia coloro che erano rimasti a vivere nel contado (i cittadini *extra*), sia coloro che avevano trasferito il proprio domicilio dentro le mura (i cittadini *intus*). Era perciò esclusa qualunque promiscuità dei castelli tra loro (la promiscuità cosiddetta “universale”) ma anche la promiscuità tra ciascun castello e la città dentro le mura in quanto tale.

Questo anche perché non esisté, né nel disegno di Carlo II, né in seguito fino all’inf feudazione dei castelli, una *universitas intus*, l’esser cittadino della quale potesse attribuire il diritto civico sui demani *extra*. L’insieme dei locali compresi dentro le mura cittadine non costituiva per nulla, infatti, un’autonoma entità fiscale distinta dal resto del contado; il quale era invece, tutto insieme (*intus* ed *extra*), un’unica istituzione.

Lo dimostrano le numerazioni dei fuochi che, a partire dalla riforma di Alfonso il Magnanimo del 1443, e fino all’inf feudazione, avvenuta nel 1529, si fecero unitariamente per tutto il contado aquilano, e non invece per i singoli castelli, e tanto meno per la sola *civitas intus*³⁸. E lo stesso vale per i catasti, che appunto dal 1294 fino all’inf feudazione si fecero unitariamente per la città e per il contado, salvo attribuire, all’interno di ciascun catasto, i pesi proporzionalmente a ciascuno dei castelli. L’unità fiscale risulta anche dai pagamenti per la bonatenenza, che, come dimostrano anche le fonti cronachistiche, venivano fatti nel luogo di residenza e non in quello ove i beni erano situati, se questo era diverso³⁹. Essa, infine, è attestata da tutti i diplomi emessi tanto nel periodo angioino, quanto sotto la successiva dominazione aragonese, con i quali l’autorità regia si rivolgeva alla città dell’Aquila: in tutti questi casi, l’interlocutore del sovrano era sempre la città con tutto il suo contado, mai la città *intus* da sola⁴⁰.

L’Antinori, poi, in un passo notissimo della *Introductio* alla storia aquilana, ci riferisce di come l’organizzazione urbanistica della città rispecchiasse la distinzione demaniale tra i castelli, pur nel seno di una sola unità fiscale, cioè di una sola *universitas*:

Modus aedificandi peculiaris fuit. Nam aedificatores tot condiderunt ecclesias intra civitatem, quot erant, et paulo plus, ecclesiae oppidorum extra [...] Has circa spatiis determinata loca designabantur ad domos erigendas ab hominibus illius oppidi intra, ad

stessa conclusione, Commissariato usi civici Abruzzo 5 novembre-5 dicembre 1938, Cappelli c. Comune dell’Aquila, riguardante il demanio della Genga, per il quale, dopo il diploma di Carlo II del 1294, all’interno della grande *universitas* di Aquila sopravvivevano anche quelle dei castelli: un unico ente autarchico, all’interno del quale i castelli, che non erano propriamente “comuni”, godevano di “una certa autonomia con attribuzioni proprie”, al pari di quanto avviene oggi per le frazioni all’interno dei comuni (cita l’art. 26 della legge u.c.). Non esisteva dunque più un demanio in promiscuità universale fra tutti i castelli, bensì ciascun castello godeva del proprio.

³⁸ De Matteis, *L’Aquila e il contado*, cit., pp. 49-61.

³⁹ Il dato è segnalato da M.R. Berardi, *I monti d’oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell’Aquila medievale*, Napoli 2005, pp. 97-98, che riporta un passo della cronaca di Niccolò di Borbona, del sec. XIV (edita in Muratori, *Antiquitates Italicae*, cit., VI, col. 585): “a ciascuno omo tutte le bone sue cose poste a lui nel libro dellu catasto, d’unde era l’uomo non estante, che lle avesse in diversi lochi de più castella”.

⁴⁰ Cfr. *Regia munificentia*, cit., *passim*.

quos pertinebat ecclesia de foris. Et sic quodcumque oppidorum intra erat ab aliis divisum, eodemque nomine appellatum quo foris; videlicet Paganica, Popleum, Bagnium, et similia [...] Omnia oppida denique intra formabant civitatem, et tota civitas quatuor regionibus, sive partibus dissecta erat, quarteriis vocitatis; et quia *unum corpus quae intra, et quae extra oppida efficiebant*, quarteria haec non solum quae intra civitatem, sed quae extra etiam designabant.

E sempre l'Antinori, subito di seguito, spiega come lo stesso reggimento cittadino rispettasse l'esclusiva di ciascun castello (*intus* ed *extra*) nel godimento delle rendite demaniali:

Hinc denique regiminis peculiaris forma fuit antequam Magistratus Quinque anno 1355 crearetur. Quaelibet universitas proprios Sindicos creabat annualiter. Hi primo soli Cameram Aquilanam efficiebant; inde Camerae caput elegerunt. Camerarium hac de re dictum, cuius Sindici illi consilarii fuerunt. Non tantum quilibet istorum specialia propriae universitatis negocia pertractabat, verum etiam universalia civitatis, in qua universitates omnes unum corpus efficiebant⁴¹.

L'appartenenza esclusiva dei demani in capo a ciascun castello, con godimento attribuito ai soli cittadini dello stesso *extra* ed *intra civitatem*, è attestato, poi, da notissimi capitoli degli statuti aquilani – risalenti alla prima metà del sec. XIV ed editi dal Clementi –, i quali mostrano come per acquistare la cittadinanza aquilana bisognasse, da parte dei forestieri, aggregarsi ad uno dei locali che la componevano *intus*; e cioè acquistare la cittadinanza del castello proprietario del demanio⁴².

Tale appartenenza esclusiva è confermata, poi, dalle innumerevoli liti di confini tra castello e castello attestate dalle cronache e dai documenti, delle quali ho dato un saggio in precedenza con riferimento al demanio di Forcella. Così pure, è confermata dai patti e transazioni – pure numerosissimi – tra castellani *extra* ed *intus* sul riparto delle rendite, delle quali nulla residuava per altre persone⁴³.

La stessa risulta, infine, proprio dagli abusi perpetrati dai confocolieri nel corso dei secoli, escludendo dal godimento dei demani gli ascrittizi e riservando lo stesso ai soli discendenti degli abitanti del contado emigrati *intus civitatem*; fino al punto di arrivare a concepire gli stessi collegi quali organismi privati di antichi originari che avrebbero proceduto, nel corso del tempo, alle alienazioni in favore di grandi latifondisti (sono notissimi i casi relativi al Chiarino, a Vio, alla Genca, al Vasto)⁴⁴.

L'appartenenza esclusiva non è peraltro smentita da quelle fonti che parlano di promiscuità sui demani del contado fra cittadini *intus* ed *extra*, dal momento che esse si riferiscono sempre, con questa parola, al godimento dei demani comune ai cittadini del singolo castello, usando perciò il termine in senso atecnico con riferimento a persone

⁴¹ A.L. Antinori, *Ad historiam Aquilanam*, cit., cc. 526-528. Cfr. anche A. Clementi, *Storia dell'Aquila*, cit., pp. 31-32.

⁴² A. Clementi (cur.), *Statuta civitatis Aquile*, Roma 1977, capp. CCV-CCXI, CLXXXVIII, CXXIII, CLXXXVIII.

⁴³ Oltre al caso, anche qui, di Forcella, su cui mi sono soffermato in precedenza, si vedano le moltissime transazioni fatte con atto notarile riportate da Berardi, *I monti d'oro*, cit., pp. 96-105.

⁴⁴ R. Trifone, *I confocolieri dei castelli diruti aquilani con particolare riguardo a quelli della Genca. Parere per la verità nella causa davanti alla Corte d'Appello di Roma (Sez. spec. Usi civici) tra i Marchesi Cappelli e il Comune di Aquila*, Napoli 1939.

che erano cittadine dello stesso castello, non di castelli differenti, né rispettivamente dell'*universitas intus* (che non esisteva in quanto tale) e del castello *extra*.

In conclusione, le fonti confermano come, con il diploma di Carlo II del 1294, fosse stata creata la grande *universitas* dell'Aquila quale nuovo "corpo" amministrativo e fiscale, nella quale confluirono le piccole *universitates* del contado. Ciò nonostante, ciascun castello rimase nel godimento esclusivo del proprio antico demanio, di cui continuarono ad usufruire i soli cittadini del castello stesso, sia che risiedessero *intus*, che *extra civitatem*. Fu in definitiva pur sempre la qualità di cittadino del castello, originaria o derivante da aggregazione, ad attribuire il diritto sul demanio del castello stesso. Non esistettero, perciò, diritti dei castellani sui demani degli altri castelli, né tantomeno della città *intus*, che non esisteva come tale, sui demani *extra*.

5. Infeudazione dei castelli del contado (1529-1542) e regime giuridico dei demani fino alla sentenza della Camera della Sommaria del 25 febbraio 1771

I diritti di godimento sui demani non mutarono di titolarità neppure dopo l'infeudazione dei castelli del contado avvenuta sotto il vicereame di Filiberto Chalon, Principe di Orange (1529), e confermata con decreto del Viceré, Pedro de Toledo, del 20 dicembre 1533⁴⁵. Anche dopo questi eventi, infatti, dei demani dei castelli continuarono a godere esclusivamente i cittadini *intus* ed *extra* di ciascuno di essi, con esclusione della promiscuità universale e anche di quella della città come tale sui demani dei castelli.

La tormentatissima fase dell'infeudazione ebbe come esito quello che nelle fonti viene chiamato il "dismembramento" della città-territorio, e cioè la fine dell'assetto istituzionale unitario, comportando la riduzione del territorio dell'*universitas* creata nel 1294 (e successivamente ampliato con altre annessioni) al solo ambito delimitato dalle mura cittadine e dal territorio dei castelli rimasti diruti. L'*universitas* dell'Aquila, cioè, vide ristretta la propria giurisdizione fiscale ad un territorio più piccolo, mentre nel rimanente territorio vennero create altrettante *universitates*, quanti erano i castelli ancora abitati, fornite di propria giurisdizione fiscale.

Che l'infeudazione, la quale aveva riguardato invero soltanto alcune giurisdizioni⁴⁶, avesse condotto nei fatti allo smembramento dell'*universitas* creata nel 1294 e alla formazione di nuove *universitates*, quanti erano i castelli infeudati, fu chiarissimo fin dall'inizio. Nella già citata relazione di Juan Vaguer, del 1531, il cui cap. XII è interamente dedicato ai castelli del contado aquilano, il segretario della Commissione per le cause di ribellione compie un bilancio teso ad evidenziare la convenienza finanziaria di tutta l'operazione. Se un tempo – egli sottolinea – "la ciudad de l'Aquila

⁴⁵ Sui disordini che fecero da preludio all'infeudazione, si v. B. Cirillo, *Annali della città dell'Aquila con l'histoire del suo tempo*, Roma 1570, rist. anast. Sala Bolognese 1974, pp. 128v-129r.

⁴⁶ Ai baroni fu assegnata la rendita di 4 carlini a fuoco corrispondente a quella percepita dalla città dell'Aquila per le giurisdizioni della bagliva e del governatore. Cfr. la relazione di David Winspeare pubblicata nel *Bullettino della Commissione feudale*, VII, p. 85. Winspeare spiega che per punizione inflitta da Filiberto Chalon, Principe d'Orange, "fu diviso dalla giurisdizione della città tutto il contado, riducendolo in tanti feudi di cui furono investiti i capitani dell'esercito dell'Imperatore". Ed aggiunge: "è notevole in questa infeudazione la riserva fatta delle montagne a beneficio della città e del contado forse dipendente dal primo diploma spedito per la fondazione della città da Carlo II che prometteva di riservare al contado tutte le terre costituenti il suo contado" (pp. 41-42).

con el contado y castillos” versava complessivamente al fisco regio, in forza di uno speciale privilegio, 4.000 ducati in totale per i pagamenti fiscali ordinari, dopo l’inf feudazione – decaduto il privilegio e quindi proporzionate ormai le imposte al numero effettivo dei fuochi delle varie università – “*en estar los castillos por si y la ciudad como oy estan*”, la sola università della città ne pagava 3.059, ed i castelli del contado, nel loro insieme, 7.472. Il fisco aveva dunque guadagnato, da tutta l’operazione, ben 6.532 ducati all’anno. E come si vede, era perfettamente consapevole, il Vaguer, che, ormai, città e castelli infeudati costituissero *universitates* tra loro distinte (“*en estar los castillos por si y la ciudad como oy estan*”)⁴⁷.

Il “dismembramento” conseguito all’inf feudazione dei castelli ebbe tuttavia conseguenze gravissime per le finanze dell’*universitas* dell’Aquila. Molti cittadini di essa, infatti, erano proprietari, in grande quantità, di beni allodiali compresi nel territorio dei castelli infeudati, ed il diritto generale del Regno di Napoli prescriveva che le imposte relative ai beni si pagassero all’*universitas* nel cui territorio gli stessi ricadevano, e non a quella di residenza del proprietario⁴⁸: la *universitas* dell’Aquila vide perciò, all’improvviso, contrarsi paurosamente il proprio gettito.

Dietro le proteste degli aquilani, con propria cedola, spedita da Ratisbona il 1° settembre 1532, l’Imperatore Carlo V rimise al Viceré di Napoli, Pedro de Toledo, la decisione sulla regolarità delle inf feudazioni disposte dall’Orange. Quest’ultimo, con diploma del 20 dicembre 1533, confermò la regolarità delle inf feudazioni, stabilendo, sul punto della bonatenenza dovuta dai cittadini aquilani per i beni posseduti nel contado, che gli ufficiali delle nuove *universitates* dei castelli potessero assoggettare a tassa “quello, che la ragione vole secondo l’ordine della Regia Camera della Sommaria”. In altri termini, il Viceré confermò l’inf feudazione, ma rimandò alla Sommaria la decisione circa la questione spinosissima della bonatenenza. Nel diploma di Pedro di Toledo si affronta, in chiusura, anche il profilo demaniale, nel seguente passo:

ita tamen omnes montanae dicti comitatus, quae erant ex districtu Aquilae non veniant nullo pacto in praesenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant pro usu tam civium ditorum castrorum, quam civitatis Aquilae, et ditorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem⁴⁹.

Questo brano, di per sé e per il contesto in cui è inserito, non può essere inteso come il riconoscimento di una promiscuità della città tutta intera sui demani dei castelli infeudati, bensì solo come dichiarazione di voler mantenere i demani stessi nel godimento solito contro le pretese dei baroni che li avevano usurpati. Il diploma, in

⁴⁷ N. Cortese, *Fendi e feudatari napoletani*, cit., pp. 101-102. Di seguito, il Vaguer rimarca ancora di più la differenza fra lo smembramento operato con l’inf feudazione ed il passato unitario: “Que los castillos que se dizen de l’Aquila (...) fué y es el cuerpo de la ciudad de l’Aquila; mas estavan juntos y se llamavan del contado del Aquila et participavan todos juntamente, como una mesma cosa (...) los tenian agregados, assi como miembro de la ciudad o barrio o caales d’ella, e pagavan juntamente los pagamientos fiscales por convencion fecha con la Corte; y d’esta manera han estado mucho tiempo, que no hay otra memoria en contrario”.

⁴⁸ F. Roggero, *Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII). Con la ristampa anastatica del trattato De collecta, seu bonatenentia di Nicola Antonio Marotta*, Roma 2008, pp. 69-76.

⁴⁹ Il testo del diploma in C. Franchi, *Difesa*, cit., p. CCXXIV.

altre parole, ribadì che nella concessione feudale non erano compresi i demani universali dei castelli, che dovevano restare dunque nel godimento dei soli cittadini. Ciò era conforme alle regole generali del Regno di Napoli, secondo le quali – come insegnava la dottrina meridionale – “I territorj, foreste, montagne, ec. se sono dell’Università, o de’ particolari non possono passare in mano del Barone, perché il dominio, o la proprietà di essi non si può togliere”; perché, infatti, con l’infeudazione di una *universitas* il principe non poteva concedere al barone ciò che non gli apparteneva, e segnatamente i demani universali⁵⁰. Ma le forme di godimento di questi demani restavano pur sempre quelle, già viste, del godimento separato in capo ai cittadini di ciascun castello, divisi fra gli abitanti *extra* (“tam civium dictorum castrorum...”) e quelli *intus civitatem* (“...quam civitatis Aquilae, et dictorum locorum”). Per usare le parole dell’istruttore Marinelli, perciò, “Carlo V riconfermò la demanialità delle terre comunali e la non promiscuità territoriale fra i casali e la città. Restituendo infatti a quelli i demani e qualunque tenimento delle proprie terre, egli veniva a ricostituire i rispettivi demani comunali. Ciascun castello giungeva a fare suoi i frutti del suo patrimonio, mentre che, allo stesso tempo, era tenuto alle contribuzioni pro rata dei suoi fuochi”⁵¹.

Gli Aquilani non si dettero per vinti ed inviarono, a ripetizione, emissari, tra cui anche l’umanista Mariangelo Accursio, presso l’Imperatore Carlo V, per tentare di convincerlo a revocare l’infeudazione dei *castra* del contado⁵², fin quando il Viceré, Pedro de Toledo, su delega appunto dell’Imperatore, acconsentì alla reintegra con decreto del 15 marzo 1542. La reintegra fu però condizionata al pagamento, da parte dell’università dell’Aquila, della pesantissima somma di 90.000 ducati, parte in compenso alla corte regia, parte in “ricompra” ai baroni. Questo diploma, che non a caso chiude la raccolta dei privilegi aquilani⁵³, e che Carlo Franchi sbandierò nel tentativo di dimostrare che ancora al suo tempo Aquila ed i castelli formassero “unum corpus”⁵⁴, non ebbe però effetto, perché della somma richiesta fu pagata solo una parte, cosicché non poté avvenire la “ricompra” dei castelli dai baroni che li tenevano in feudo.

L’università dell’Aquila però tornò nuovamente alla carica, ottenendo dal Toledo l’invio ad Aquila del consigliere vicereale Ettore Gesualdo, al quale strappò, nel maggio del 1550, l’ordine, in attesa di nuove e definitive determinazioni da parte del Viceré, di fare un catasto per la città nel quale si allibrassero anche i beni che gli Aquilani possedevano nei castelli⁵⁵.

Per iniziativa dei castelli ebbe conseguentemente inizio allora – già il 30 maggio 1554, come riferito dal Franchi, e comunque non più tardi del 1560, quando proposero ricorso i castelli di Tussi e di Civitaretenga – un giudizio lunghissimo, che si

⁵⁰ R. Pecori, *Del privato governo dell’Università*, I, Napoli 1770, p. 207.

⁵¹ Cfr. anche A. Marinelli, *Natura giuridica del territorio*, cit., pp. 31-34.

⁵² Cfr. L. Palatini, *La questione della reintegrazione del dominio dell’Aquila sulle castella del contado*, in “Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi”, IX (1897), pp. 72-96.

⁵³ *Regia munificentia*, cit., pp. 299-303.

⁵⁴ C. Franchi, *Difesa*, cit., pp. 17-36 dell’appendice documentaria.

⁵⁵ Tanto l’ordine del Toledo al Gesualdo, quanto le prescrizioni sul catasto da fare emesse da quest’ultimo, sono pubblicati in C. Franchi, *ivi*, pp. CCXXX-CCXXXIII.

chiuse soltanto con la sentenza della Camera della Sommara del 25 febbraio 1771 favorevole ai castelli.

Durante questo interminabile processo sulla bonatendenza, che visse alcune fasi di stasi, ma che si ravvivò specialmente dopo le istruzioni sulla formazione del catasto onciario del 1741, ebbero modo di confrontarsi giuristi di valore, da Giuseppe Rustici ad Alessandro Trentacinque, da Matteo De Angelis, al celebre avvocato aquilano Carlo Franchi. Tutti consegnarono alle stampe i loro scritti a favore di una o dell'altra delle parti contendenti, e fra questi il più noto è la *Difesa della fedelissima città dell'Aquila*, del Franchi, che però soccombette nel giudizio.

La sentenza della Camera della Sommara, del 25 febbraio 1771⁵⁶, che chiuse definitivamente il giudizio, sancì l'autonomia dei castelli aquilani in quanto università distinte dalla città dell'Aquila fin dall'inf feudazione. In essa, infatti, la suprema magistratura fiscale del Regno di Napoli riconobbe come con il diploma vicereale del 20 dicembre 1533 fosse stato definitivamente separato il territorio dei castelli da quello della città non soltanto *quoad iurisdictionem*, bensì anche *quoad territorium*, e cioè ai fini fiscali, tanto che dopo l'inf feudazione i castelli cominciarono a fare catasti separati dalla città; “onde – si legge nella motivazione – cade manifestamente la pretesa unità”. La Sommara riconobbe, poi, che l'unità istituzionale non si fosse mai ricostituita in seguito, appunto per l'inadempimento degli Aquilani all'impegno di versare il denaro necessario alla ricompra. Al decreto di Ettore Gesualdo fu riconosciuto, poi, un carattere solo interinale, perché emesso in attesa di determinazioni regie, che però non erano mai intervenute; sicché lo stesso doveva considerarsi implicitamente revocato.

Rimase dunque accertato definitivamente, con questa sentenza, il “dismembramento”, mediante l'inf feudazione intervenuta nel 1529, della grande università creata nel 1294. Fu riconosciuto, in altri termini, dalla Sommara, che dall'inf feudazione in poi erano tornate ad esistere più università distinte, quella della città dell'Aquila e quelle dei castelli. A partire dalla sentenza della Sommara, gli Aquilani dovettero pagare la bonatendenza, per i beni che possedevano nel contado, alle università dei castelli nel cui territorio essi ricadevano, e non invece alla città dell'Aquila.

La questione della bonatendenza coinvolse, per alcuni profili, anche il diritto demaniale, che pure venne trattato nella sentenza della Sommara. Nei privilegi di inf feudazione, infatti, la Sommara lesse una sola eccezione alla separazione tra città dell'Aquila e castelli del contado, quella appunto relativa alle montagne demaniali, che ho già evidenziato:

quella separazione – si legge nella motivazione della sentenza – si legge espressamente fatta *cum omnibus eorum iuribus*, dunque fu fatta *quoad omnia*; dappiù si vede apposta in detta separazione una sola eccezione, cioè *exceptis montaneis et districtibus*, per li quali si stabili, non (!) dovessero restare comuni, e promiscui per l'usi civici. Dunque se queste sole montagne, e distretti furono eccettuate dalla separazione, bisogna dirsi che tutto il dappiù, ed ogni altra cosa, e diritto fu separato, e diviso, *quia exceptio firmat regulam in contrarium*.

La Sommara fa riferimento, qui, al passo del diploma di Pedro de Toledo del 1542 che ho già citato, dove si legge:

⁵⁶ Cfr. nota 3.

ita tamen omnes montanae dicti comitatus, quae erant ex districtu Aquilae non veniant nullo pacto in praesenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant pro usu tam civium dictorum castrorum, quam civitatis Aquilae, et dictorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem.

La Sommaria volle, cioè, in questo passo della motivazione, sottolineare come dalla concessione feudale fossero state espressamente escluse le montagne costituenti i demani universali, che dunque rimanevano tali e non diventavano – né in effetti l'avrebbero potuto – demani feudali. Inoltre, la Sommaria volle sottolineare che lo smembramento amministrativo-fiscale non aveva alterato il regime demaniale, che era rimasto identico al passato, riservandosi, cioè, ciascun demanio agli usi dei cittadini dei castelli, tanto abitanti *extra*, quanto *intus civitatem*.

6. La questione di promiscuità trattata nella sentenza della Sommaria

Il supremo tribunale fiscale del Regno di Napoli, con la sentenza del 25 febbraio 1771, risolse, in effetti, una questione di promiscuità che era stata posta dalla difesa della città. Ma tale questione non c'entra per niente con la promiscuità nell'uso dei demani. Nel dispositivo della sentenza si legge:

Regia Camera declarat non adesse praetensam unionem neque promiscuitatem inter civitatem Aquilae, et castra aboleti (!) comitatus. Ac proinde cives Aquilani teneantur solvere bonatenentiam super bonis per eos possessis in castris eorumque territoriis.

Nella stringata motivazione sul punto della promiscuità, si legge che la Sommaria respinse la pretesa della città relativa ad essa:

si perché la medesima non si pruova con legittimo documento, e si ancora perché quando anche vi fosse, sarebbe una promiscuità leonina, mentre tutta ridonderebbe in solo vantaggio della città dell'Aquila, ed in oppressione de' poveri cittadini delli castelli, li quali ne sentirebbero unicamente gravezza, e nessuno vantaggio ne riceverebbero. E per conseguenza, se anco vi fosse, pure dovrebbe disciogliersi, e levarsi da mezzo la detta leonina promiscuità, a tenore del capitolo *Pondus aequum*, il quale sta *in viridi observantia*.

Secondo alcuni interpreti, ed in particolare secondo l'istruttore demaniale Anacleto Marinelli, con questa parte della sua decisione la Sommaria avrebbe dichiarato inesistente la promiscuità cosiddetta "universale"; avrebbe negato, cioè, che esistesse un diritto per tutti gli abitanti di Aquila e del contado di godere, indifferentemente, dei demani compresi all'interno del contado stesso⁵⁷. In altri termini, secondo questa lettura, la Sommaria avrebbe negato che esistesse quella forma di promiscuità generale che era nei progetti di Corrado IV, quando, nel 1254, decretò la soppressione delle università dei castelli e la costituzione dell'unico "corpo" dell'università dell'Aquila. Questa interpretazione è, tuttavia, da escludere, perché risulta chiarissimo, dai passi della motivazione e del dispositivo che ho trascritto, ma anche da come era stato impostato tutto il lungo giudizio, che la Sommaria decise una questione di promiscuità tra la città dell'Aquila, da una parte, ed i castelli del contado, dall'altra. La Sommaria,

⁵⁷ A. Marinelli, *Natura giuridica del territorio*, cit., pp. 80-84.

cioè, non si pronunciò sulla cosiddetta promiscuità “universale”, o “generale” – sulla inesistenza della quale, invero, nessuno discuteva da quasi cinquecento anni –, bensì su di una domanda proposta dalla difesa della città nei confronti dei castelli.

Invero, però, non si trattò di una domanda di promiscuità sui demani dei castelli infeudati, bensì di una domanda volta ad affermare, pur sempre, l'unicità del territorio a fini fiscali tra la città ed i castelli. La città, in altri termini, ponendo una questione di promiscuità tese a dimostrare che con l'infeudazione era avvenuta una separazione solo quanto alle giurisdizioni, mentre il territorio ai fini fiscali era rimasto, pur sempre, unico e promiscuo. In due termini sono utilizzati, spesso, come sinonimi dai difensori della città.

La unicità di territorio ai fini fiscali fu rivendicata dalla difesa della città fin dall'inizio della lite con i castelli nel sec. XVI. In questi passi, la parola “territorio” è riferita appunto all'ambito fiscale, e si insiste col dire che esso è sempre stato “unico” e “commune” alla città ed ai castelli:

Oltre a tutt'ocò – si legge nelle memorie difensive presentate dai difensori della città trasposte poi negli *Annali* dell'Antinori – la città fu edificata dagli uomini delle castella, anzi dalle castella istesso nel proprio loro territorio. Né mai si è veduto, o sentito, che avesse altro territorio o ristretto particolare. Si è bensì veduto sempre, e sentito senza contrarietà, che il territorio di essa, e il territorio, ed i territori, di ciascuno, e di tutti i castelli, e tanto la città quanto tutti i castelli sono situati, e posti in un territorio unico e commune, in cui non è distinzione fra quello di un castello e dell'altro, fra castello, e castello, e fra castello, e città. Questa non ha avuto territorio separato, o liminato nella sua fondazione, né dopo, e quelle situate in un territorio unico si hanno assegnato fra loro le porzioni di detto territorio. Ma l'assegnazione non ha prodotto mai separazione, o divisione totale di territori, e si è tenuto sempre in universale per un territorio solo, benché i castelli fra loro si avessero fatte di esse parti, e porzioni distinte⁵⁸.

Si tratta, qui, come appare chiaro, della unità di territorio a fini fiscali rivendicata dalla difesa della città in funzione della bonatendenza (“tanto la città quanto tutti i castelli sono situati, e posti in un territorio unico e commune”), non del condominio nei demani.

Di una “promiscuità” di territorio parlò Giuseppe Rustici, in favore della città dell'Aquila, sul finire del sec. XVI, quando affermò che la separazione e l'investitura feudale dei castelli erano avvenute “quoad iurisdictionem tantum”, precisando poi: “potest enim contingere divisio respectu iurisdictionis, et adesse unitas sive promiscuitas respectu proprietatis”. Il Rustici faceva riferimento alla promiscuità intesa come unità di territorio amministrativo a fini fiscali. E i termini “promiscuità” ed “unità” sono usati, nel passo qui sopra, come sinonimi (“unitas sive promiscuitas”). L'intento del Rustici fu precisamente quello di dimostrare che l'infeudazione fosse avvenuta solo per le giurisdizioni, e non per il territorio fiscale, che invece era rimasto “unico”, o, con termine sinonimo, “promiscuo” tra città e castelli. Proseguiva, del resto, l'autore, affermando:

nam territoria antedicta quoad ius quoddam universale non sunt propria castrorum, sed promiscua cum ipsa Aquilana inclyta civitate, suntque de eius districtu, adeo quod non in alieno, sed in suo territorio cives in eadem civitate collectant ac solvunt; nam, ut dicitur,

⁵⁸ A.L. Antinori, *Corografia*, cit., XX, pp. 193-194.

nullibi de divisione apparere potest, et ad terminos eiusdem capituli – si riferisce al cap. *In singulis*, di Carlo II d'Angiò – territoria deberent esse castrorum, ibi *Et alii in eis vel eorum territorio*.

Il riferimento al cap. *In singulis*, di Carlo II d'Angiò, che riguarda la materia fiscale ed il concetto di territorio a fini fiscali, chiarisce, se ve ne fosse bisogno, come il discorso del Rustici fosse rivolto esclusivamente a dimostrare la promiscuità di territorio ai fini fiscali fra città e contado, e cioè l'unità di esso, che era poi la questione alla base della causa sulla bonatenenza. Mentre non c'entra per nulla la questione della promiscuità sui demani⁵⁹.

Ed anche Alessandro Trentacinque, nel suo *Consilium*, scritto sempre allo scorcio del sec. XVI e sempre in difesa delle pretese della città, utilizzò le parole “territorio” e “promiscuità” per riferirsi, pur sempre, all'unità di territorio a fini fiscali. Egli, infatti, sostenne che

Civitas Aquilae, et castra olim comitatus dictae civitatis fuerunt, et sunt posita in unico territorio, et sic totum territorium, quod amplectitur civitatem, et castra est unicum et promiscuum. Nam nullo tempore fuit facta separatio territorii inter civitatem, et castra, sed semper fuit, et est territorium unicum, commune, indivisuum, et promiscuum⁶⁰.

I termini “unicum”, “commune”, “indivisum” e “promiscuum” sono evidentemente tutti sinonimi e tutti riferiti, dal Trentacinque, al concetto di territorio ai fini fiscali, non ai demani.

⁵⁹ G. Rustici, *Pro fidelissima atque inclyta Aquilae civitate consilia duo ex eiusdem consiliorum libris nondum editis excerpta*, Aquila 1594, pp. 14 e 46. Anch'egli di origine aquilana, il Rustici (metà sec. XVI-1613) fu avvocato di grido (difese anche Margherita d'Austria in un giudizio contro la regina di Francia), uditore regio in diverse province del Regno, giudice di Vicaria poco prima della morte (come attesta Niccolò Toppi, *De origine tribunalium urbis Neapolis*, pars III, Napoli 1666, pp. 26-27), nonché (come prova un epitaffio riportato sempre dal Toppi, ma mai effettivamente apposto sulla sua tomba) uditore della Rota di Firenze e consigliere di Ferdinando I de' Medici (1549-1609) e di Ranuccio Farnese (1569-1622). Pubblicò alcune opere legate alla sua attività professionale, e specialmente *consilia*, taluni dei quali furono inseriti da Carlo Franchi nella sua *Risposta alla scrittura*, cit. (Niccolò Toppi, *Biblioteca napoletana*, Napoli 1678, pp. 173-174; L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, III, Napoli 1788, pp. 146-148; L. Rivera, *Notizie storico-bibliografiche di editori ed edizioni abruzzesi dei secc. XV-XVI e in particolare di Giuseppe Cacchi aquilano (itinerario e produzione)*, in “Buletto della Deputazione abruzzese di storia patria”, XLII-XLIII (1951-1952), pp. 49-91. Partecipò attivamente alla vita politica della sua città natale, come si ricava dall'archivio comunale della città dell'Aquila (E. Bernardi, *Giuseppe Rustici giurista aquilano del XVI secolo*, tesi di laurea discussa nella Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1994/1995, relatore Vittorio Valentini, spec. pp. 22-47 e 168-244).

⁶⁰ A. Trentacinque, *Consilium pro illustri civitate Aquilana in causa bonatenentium*, Aquila 1595, pp. 35-6. Nato all'Aquila, ed ivi rientrato dopo essersi addottorato in diritto a Napoli, esercitò a buon livello la professione forense in patria. Come nei casi già visti del Rustici e del Franchi, le sue pubblicazioni trassero spunto dall'attività forense. Digni di nota i *Variarum resolutionum libri tres* (Venezia 1609), nonché la raccolta dei suoi *consilia* (pubblicati sempre a Venezia nel 1610). Morì all'Aquila, il 7 dicembre 1599 (cfr. Toppi, *Biblioteca napoletana*, cit., p. 8; L. Giustiniani, *ivi*, pp. 215-217. Notazioni riguardanti la sua partecipazione alla vita pubblica aquilana, tratte, come nel caso del Rustici, dall'archivio cittadino, in G. Di Genova, *Alessandro Trentacinque giurista aquilano del Cinquecento*, tesi di laurea discussa nella Facoltà giuridica della Sapienza nell'a.a. 1995-1996, sotto la guida di Ennio Cortese).

Alle stesse conclusioni si perviene, poi, se si esaminano gli scritti presentati dai difensori dei castelli:

Nel tempo che le castella vivevano unite alla città – si legge nelle difese, trasposte, anch'esse, nei manoscritti dell'Antinori –, ogni castello teneva, e possedeva il territorio separato non solo dal territorio della città, ma ciascun castello dal territorio dell'altro, di modo che ciascuno riconosceva il suo proprio territorio distinto, separato, e terminato per confini. Né l'uno aveva a che fare col territorio dell'altro, né la città intera col territorio de' castelli. Si è proseguito così dopo la dismembrazione de' castelli dalla città, e si è seguito l'uso di ogni città, e d'ogni castello del Regno, che tiene, e possiede il proprio territorio diviso. Carlo V perciò quando fece la dismembrazione ordinò [...] che le rendite, e ragioni delle montagne dentro de' territori particolari di ciascuno castello rimanessero per uso promiscuo degli uomini delle castella, e de' cittadini, come prima della dismembrazione. Né Carlo V qualora dismembrò le castella dalla città fece divisione di territori fra la città, e i castelli, o fra l'uno castello, e l'altro, come avrebbe dovuto fare, per distinguere la giurisdizione del barone dell'uno dal barone dell'altro; e ciò perché prima della dismembrazione ciascuno castello, benché unito in un corpo colla città, era diviso di territorio dalle altre castella, e dalla città istessa⁶¹.

Nel passo qui sopra i difensori dei castelli trattano, è vero, dei demani, ricordando come ciascun castello avesse il proprio in uso esclusivo dei suoi cittadini. Tra l'altro, questo passo dà ottimi argomenti per dare risposta negativa ad una eventuale pretesa di promiscuità demaniale della città nei confronti dei castelli, qualora davvero essa fosse stata posta nel giudizio sulla bonatendenza (“Né Carlo V qualora dismembrò le castella dalla città fece divisione di territori fra la città, e i castelli, o fra l'uno castello, e l'altro, come avrebbe dovuto fare, per distinguere la giurisdizione del barone dell'uno dal barone dell'altro; e ciò perché prima della dismembrazione ciascuno castello, benché unito in un corpo colla città, era diviso di territorio dalle altre castella, e dalla città istessa”).

Tuttavia, la difesa dei castelli – affidata sul finire del sec. XVII ad Andrea de Marinis – si focalizzò sulla negazione della unità o promiscuità di territorio ai fini fiscali, che era la sola e vera pretesa della città in quel giudizio:

La promiscuità poi fondamento principale dell'Aquila – si legge ancora nell'Antinori –, che cos'è mai? [...] Primieramente non è vero, che i castelli non abbiano fra di loro territorio distinto. Non è vero, che non lo abbiano distinto dalla città. È manifesto per fatto permanente, averlo ciascuno proprio, distinto, separato e confinato. E ciò anche in esecuzione de' privilegi delle concessioni nella universale separazione, con espressa designazione di territorio proprio, e distinto l'uno dall'altro [...] Apparisce chiaro da essa, che solamente quegli Aquilani, i quali discendono da quelle prime genti mandate da ciascun castello, ad abitare e far fuochi in essa, quelli solamente godono la cittadinanza nel solo proprio castello, onde vennero, ed hanno origine. Così quei, che discendono da Pizzoli per esempio, la godono in Pizzoli solamente, ma non in altro castello. Sono riputati, come cittadini di Pizzoli, intervengono nelle vendite degli erbaggi della montagna di Pizzoli fra loro comuni, ne percepiscono i frutti. Ma non già sono riputati, come cittadini d'altro castello, ma non già intervengono nelle vendite delle montagne altrui, che non sono loro comuni, né possono da quelle percepire. Dunque se gli Aquilani non discendenti da Pizzoli non posson pretendere in esso alcuna comunione e promiscuità, come ora la pretendono? Anzi come ciascun Aquilano benché discendente da uno solo, or la pretende in tutt'i

⁶¹ A.L. Antinori, *Corografia*, XX, cit., pp. 188-189.

castelli? Piuttosto, riputandosi estranei, come sono, non possono sfuggire il pagamento della benitenenza⁶².

Qui è chiaro che si parla nuovamente di territorio ai fini fiscali, e di promiscuità come unità di tale territorio, con le conseguenze che ne discendono riguardo alla bonatenenza; questa era la pretesa della città, che invece non riguardava per nulla i demani dei castelli.

Anche l'ultimo difensore della città, Carlo Franchi, ricorse più volte all'argomento della promiscuità come ad un sinonimo della unità del territorio, inteso comunque sempre ai soli fini fiscali. Egli, tuttavia, cercò di distinguere il concetto di unità da quello di promiscuità, richiamando le disposizioni fondamentali del Regno di Napoli in materia di promiscuità demaniale. Il Franchi, cioè, richiamò le fonti sulla promiscuità demaniale per supportare la pretesa alla promiscuità di territorio ai fini fiscali, che pose come una sorta di domanda subordinata a quella tendente a far dichiarare la unità del territorio. L'argomento della promiscuità avrebbe dovuto supportare, nelle intenzioni del Franchi, le pretese dell'Aquila sulla bonatenenza nel caso in cui la Sommaria avesse ritenuto inesistente l'unità di territorio ai fini fiscali voluta dal diploma di fondazione (dal Franchi attribuito a Federico II):

Così non riceve dubbio – soggiunge il Franchi dopo aver snocciolato una serie di pareri di dottori che, in vari casi, e per diverse ragioni, avevano sostenuto, in deroga al diritto generale del regno, doversi pagare la bonatenenza nel luogo di residenza anziché in quello in cui i beni erano situati – che qualora vi sia promiscuità di territorio, i forastieri non debbano pagare alle università, nelle cui pertinenze i beni sono siti, ma all'università, dove fanno eglino il domicilio, e permanenza.

Il Franchi ragiona, infatti, che “togliendosi colla comunione del territorio i termini dell'alieno, del *meum, et tuum*”, certamente non avrebbe avuto senso parlare del territorio dei castelli come distinto, ai fini della bonatenenza, da quello della città. Già qui si vede, peraltro, come il termine “promiscuità” sia inteso come sinonimo di “comunione del territorio”, e perciò sia sinonimo di “unità”. I titoli su cui può fondarsi legittimamente la promiscuità sono – prosegue il Franchi – quelli – notissimi alla dottrina demanialistica meridionale – enunciati da Carlo Tapia a proposito della promiscuità demaniale nel passo dello *Ius Regni Neapolitani* dove il Reggente commenta il cap. *Pondus aequum*. Il Tapia afferma, in quel passo, che la promiscuità demaniale si stabilisca legittimamente per privilegio sovrano, per prescrizione (anche se su questo punto non tutti gli autori concordano, ritenendosi da taluno sufficiente, con riguardo ai demani universali, la prescrizione di trenta o quaranta anni) nonché in forza dello *ius filiationis*:

Haec autem communio non solum acquiritur praescriptione immemorabili, et privilegio Regis, sed etiam filiatione, ut ita dicam, veluti si ex aliquo oppido, vel urbe recedentes cives ad alium locum territorii praedictae civitatis se conferant, ibique oppidum, vel villam construant, sunt enim iidem cives, licet in diversis locis habitantes...et ut tales gaudere debent omnibus commoditatibus civitatis...et haec locum habent ne dum in castro, sive casali unito, sed etiam si esset penitus divisum quoad iurisdictionem, non enim per hanc

⁶² A.L. Antinori, *Corografia*, cit., XXIII, pp. 326-328.

iurisdictionis divisionem amittitur illa communitas a primis eius parentibus contracta⁶³.

La promiscuità per filiazione, in particolare, si instaura, dunque, nel caso in cui gli abitanti di una città si trasferiscano in un altro luogo della medesima città dove costruiscano un nuovo castello, anche se eventualmente separato dalla città quanto alla giurisdizione; ma lo stesso è a dirsi nel caso in cui il nuovo agglomerato si costituisca in università autonoma. Tali soggetti mantengono, infatti, il diritto sul demanio del castello di origine in promiscuità con quelli che vi risiedono ancora⁶⁴.

Il Franchi prosegue ricordando come la promiscuità – si tratta qui della promiscuità per servitù reciproche costituita in forza di un patto approvato sovranamente – si estingua qualora una delle due università che l’hanno costituita venga abbandonata dai suoi abitanti e rimanga spopolata. Lo si legge proprio nel capitolo *Pondus aequum*, attribuito da alcuni a Giovanna I d’Angiò, da altri a Roberto I:

Tu praesens iustitiae de communione praefata, quae ponitur, diligenter inquiras, et si quidem ipsa minus legitime sine autoritate eius, qui potuit, factam fore compereris, cum talis communio alienationis speciem continere noscatur, quae in feudalibus sine superioris licentia est penitus interdicta, inhibeas dominis, seu patronis, et hominibus dictorum castrorum, quod in ipsa terra Petrepizolae, pasua sumere, vel ligna incidere, vel aliter uti eius territorio sine voluntate eiusdem Angeli non praesumant. Et si fortasse inveneris communionem praedictam praecessisse legitime inter eosdem homines eorumdem castrorum, et habitatores, seu morantes in dicta terra Petrepizolae, tempore initae inter eos communionis eiusdem, et nunc ipsam terram exhabitata fore, et ab incolis totaliter derelictam. Quia personis deficientibus terrae praefatae, et ab eius habitatione cessantibus, ipsa cessasse communio probabiliter iam videtur, cum ius utendi communiter praefatis territoriis ex defectu, et recessu hominum terrae sit sublatum⁶⁵.

Tale capitolo aveva stabilito una regola intorno alla vicenda di Angelo di S. Severo, possessore del castello disabitato di Pietrapizzola, sul cui territorio portavano le bestie al pascolo i cittadini di castelli limitrofi, affermandone appunto la promiscuità di territorio con il loro rispettivo castello. Il sovrano ordinò, in quella occasione, al giustiziere della provincia, di prendere informazioni circa la legittimità o meno della promiscuità, se cioè essa fosse stata costituita con il consenso del titolare del demanio di Pietrapizzola e l’assenso regio; se non l’avesse ritenuta legittima, avrebbe dovuto inibire ai castellani limitrofi il pascolo delle bestie sul territorio di Pietrapizzola. Quand’anche però avesse ritenuto esistente e legittimamente costituita la promiscuità sul demanio di Pietrapizzola, il giustiziere avrebbe dovuto vietare il pascolo qualora il castello di Pietrapizzola si fosse riscontrato come disabitato, “poiché allora – soggiunge il Franchi – per tal cagione dovea intendersi estinta la comunione”.

Enunciati questi principi fondamentali in tema di demani promiscui, il Franchi passa ad allegare alcune pronunzie di tribunali supremi del Regno di Napoli che

⁶³ C. Tapia, *Ius Regni Neapolitani*, IV, Napoli 1605, rubr. 14 (*De communione territoriorum*), p. 67, n. 13. Cfr. C. Franchi, *Difesa*, cit., p. CCLVI.

⁶⁴ Si v., ancora, L. Filidei, *Dei demani comunali*, cit., pp. 257-8.

⁶⁵ Pubblicato, tra gli altri, in G.A. De Nigris, *Capitula Regni*, impressum in civitate Campaniae, per Franciscum de Fabris Corinaltensem Picenorum, 1546, fol. 231v-232r, dal quale è attribuito a Giovanna I. Su di esso, si v. G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomo III, lib. XV, Napoli 1736, pp. 315-317; L. Filidei, *ivi*, p. 260.

avevano affermato il principio per cui dalla promiscuità di territorio discende il diritto di ciascun cittadino di versare le imposte nell'università in cui risiede, piuttosto che in quella dove i beni sono situati. Si tratta, in effetti, di pronunzie nelle quali i tribunali napoletani avevano affermato l'«unità» o «promiscuità» di territorio tra due castelli divisi, invece, quanto alla giurisdizione, ma anche tra due università distinte⁶⁶.

In ultimo, il difensore della città dell'Aquila passa ad applicare al caso aquilano i principi appena enunciati, snocciolando tutti i titoli di promiscuità che competevano alla stessa città nei confronti dei castelli. L'Aquila poteva vantare, a suo dire, verso i castelli, anzitutto la promiscuità per antichissimo ed immemorabile possesso: “Se la promiscuità per tempo immemorabile, o per un secolo legittimamente indotta si è stimata alle volte sufficiente, non ha forse la nostra città a suo favore il possesso legittimo di più secoli?”. Essa poteva sbandierare, poi, privilegi regi – primo fra tutti quello attribuito a Federico II – che tale promiscuità avevano riconosciuto: “nella sola città dell'Aquila tanti reali privilegi, di cui ne abbiamo già compilato un breve codice diplomatico, rimarranno inutili ed inefficaci?”. Soprattutto, la città poteva poi vantare la promiscuità *iure filiationis*, nel senso che gli abitanti dei castelli dovevano considerarsi appunto “figli” della grande città costituita in epoca angioina:

E se finalmente – conclude infatti il Franchi – il titolo più giusto per una perfetta comunione si è sempremai riputata la filiazione, or come mai si sono quasi contro le leggi della natura dimenticati i naturali degli anzidetti castelli, terre e villaggi del contado di questa per loro troppo onorevole filiazione colla città dell'Aquila? [...] Si vantino pure, e si vantino con ragione tutti i naturali di tai castelli, terre, e villaggi di riconoscere per loro patria, la nostra illustre città, e di avere nella medesima una perfetta comunanza nelle cose sagre, e civili. E giacché non isdegnavano durando il contado di riconoscersi sudditi, e soggetti di questa città, come con tanti pubblici documenti ad evidenza dimostrarono, non isdegnino almeno ora il titolo glorioso di filiazione [...] E lo sdegnano ora le università degli anzidetti castelli, terre, e villaggi, quando prescindendo dalle più vetuste memorie da noi altrove rapportate, in tanti accessi fatti da quattro supremi ministri nel passato secolo, rimase appurato, che comunemente trattavansi gl'interessi civili tra' sindaci di dette università, e gli eletti del Magistrato aquilano; ed in tanti templi eretti al culto del vero Dio nella nostra sacrosanta religione era ancora oggi comune l'amministrazione de' sacramenti agli abitanti fuori, e dentro de' mentovati castelli⁶⁷.

Quest'ultimo titolo di promiscuità, cioè la filiazione, merita di essere ben compreso nella illustrazione che ne dà il Franchi. Egli non sostiene tale promiscuità nel senso descritto dal Tapia e comunemente accolto dalla dottrina meridionale come titolo fondante della promiscuità per condominio; quello cioè della popolazione che, staccandosi da una università “madre”, ne costituisca una “figlia” mantenendo i diritti sui demani di origine, come sarebbe stato il caso delle popolazioni dei castelli che, abbandonando le università “matri” (i castelli, appunto) fondarono l'università “figlia” (la città dell'Aquila); bensì nel senso opposto, quello, cioè, del distacco delle università dei castelli dalla università “madre” dell'Aquila. Così facendo, però, il Franchi dimostra di non interessarsi affatto alla promiscuità demaniale, ma soltanto a quella fiscale, cioè,

⁶⁶ C. Franchi, *Difesa*, cit., pp. CCLVIII-CCLXI.

⁶⁷ C. Franchi, *ivi*, pp. CCLXII-CCLXIV. Sul Magistrato aquilano, si v. E. Casti, *Le riforme nella costituzione del Magistrato aquilano dal 1270 al 1800*, in “Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi”, I (1889), pp. 105-132.

in definitiva, all'affermazione della persistente unità di territorio tra Aquila ed i castelli ai fini fiscali. Anche con l'infeudazione, aggiunge del resto il Franchi, non si vollero separare i castelli dalla città se non per la giurisdizione, non invece per il territorio, che restò unico:

Dove mai il Principe di Oranges, e D. Pietro di Toledo sognarono giammai di ordinare, che rimanesse anco estinta l'antica promiscuità, ed unità di tutto quel territorio? Fu dismembrazione, e separazione in quanto alla sola giurisdizione. Rimase intatta, ed illesa l'unità del territorio in vigore degli antichi reali diplomi⁶⁸.

E se dunque il territorio tra l'Aquila ed i castelli è promiscuo, ciascuno può pagare la bonatendenza nel luogo ove risiede, anziché in quello dove i beni sono situati:

La ragione, le istruzioni della Regia Camera, e lo stile di giudicare vogliono, che la promiscuità escluda il pagamento della buonatendenza, dove sono siti i beni, ed includa di doversi pagare nel luogo del domicilio del buonatenente⁶⁹.

Dall'insieme dei ragionamenti dell'avvocato aquilano si vede, perciò, come la promiscuità fosse stata avanzata come un argomento subordinato a quello della unità territoriale, che meglio avrebbe formato un titolo sicuro per le pretese della città sulla buonatendenza. Se cioè la Sommaria avesse riconosciuto come "dismembrata" l'antica *universitas* non solo quanto ad alcune giurisdizioni, bensì anche quanto al territorio considerato ai fini fiscali, se cioè la Sommaria avesse riconosciuto che Aquila ed i casali formavano, dal momento dell'infeudazione, università distinte, avrebbe forse potuto accogliere la tesi della promiscuità, e in particolare di una "filiazione" dei castelli staccatisi dalla città "madre" dell'Aquila al momento della infeudazione. Questa filiazione avrebbe garantito ugualmente i diritti della città riguardo alla buonatendenza. Nella sostanza, però, questa promiscuità non era altro che la stessa unità di territorio ai fini fiscali; anche negli ultimi passi citati, i due termini sono usati come sinonimi e, in fondo, la tesi della promiscuità serviva proprio ad affermare per altro verso la stessa unità.

Per dimostrare la promiscuità il Franchi cita, come si è visto, le fonti principali in materia di promiscuità demaniale, ma è chiaro come egli non intenda affatto dimostrare la promiscuità nei demani, bensì quella del territorio ai fini fiscali, sinonimo di unità dello stesso; l'unica che gli interessasse davvero dimostrare. È appena il caso di rilevare, infatti, come dalla promiscuità demaniale non sarebbero potute discendere conseguenze di nessun tipo riguardo alla buonatendenza. Il Franchi costruì perciò la tesi della promiscuità facendo applicazione di categorie privatistiche, quali le regole in materia di condominio nei demani, ad una materia pubblicistica, la promiscuità di territorio ai fini fiscali. Una maniera di ragionare del tutto comune ai giuristi di antico regime, che facevano applicazione di identiche categorie, e delle stesse fonti, per la lettura di istituti che noi oggi ascriveremmo al diritto pubblico o al diritto privato.

Se ne conclude, pertanto, che la questione di promiscuità demaniale non fosse per nulla parte del *thema decidendum* sottoposto, dalla città di Aquila, alla Camera della Sommaria. Al supremo tribunale fiscale del Regno fu posta questione di promiscuità

⁶⁸ C. Franchi, *ivi*, p. CCLXVI.

⁶⁹ *Ivi*, p. CCLXVII.

come prospettazione alternativa, ma sostanzialmente identica, della tesi dell'unità territoriale ai fini fiscali tra l'Aquila ed i castelli del contado.

L'esistenza di università distinte, ma aventi territorio promiscuo, cioè unico quanto alle funzioni fiscali, ricorre, talvolta, nel Regno di Napoli, come attesta il Giustiniani nel suo *Dizionario* e come ricordato dal Franchi nella sua *Difesa* (cfr. nt. 66). È il caso, per esempio, di Maratea superiore e Maratea inferiore, che appunto avevano territorio promiscuo, sebbene costituissero università separate⁷⁰. È noto, soprattutto, il caso di Napoli con Aversa. Fu sempre Carlo Franchi, nel sec. XVIII, in una situazione del tutto analoga a quella risolta dalla Sommara per i castelli aquilani, a tentare di sostenere ancora la promiscuità per filiazione dei casali di Aversa dalla città di Napoli in una lite per la bonatendenza sollevata dagli Aversani, i quali pretendevano dai napoletani il pagamento della bonatendenza per i beni posseduti in territorio di Aversa. Pure in quel caso, però, come per Aquila, la Sommara gli dette torto, non rinvenendo nessun titolo che fondasse questa promiscuità o unità di territorio a fini fiscali⁷¹.

Che la promiscuità vantata dalla città di Aquila verso i castelli fosse da intendere ai fini fiscali, e non demaniali, risulta, in ultimo, dagli scritti di Matteo De Angelis, giovane avvocato che difese i castelli del contado nell'ultima fase del giudizio davanti alla Sommara⁷². Furono proprio gli argomenti di questo avvocato ad essere accolti dalla Sommara nella decisione del 1771, come emerge se si segue passo passo il

⁷⁰ L. Giustiniani, *Dizionario*, cit., V, Napoli 1802, p. 359. Maratea inferiore e Maratea superiore figurano come università separate nella numerazione del 1648 (*Nova situatione de pagamenti fiscali delli carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adobi de baroni, e feudatarii (...) dal primo settembre 1648 in avanti*, Napoli 1652, p. 47) e in quella del 1669 (*Nova situatione de pagamenti fiscali de carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adobi de baroni, e feudatarii, dal primo di gennaio 1669 in avanti*, Napoli 1670, p. 54).

⁷¹ Si v. le opere del Franchi citate alla nota 2. M. Guerra, *Documenti per la città di Aversa*, a cura di Giacinto Libertini, Frattamaggiore 2002; V. De Muro, *Ricerche storiche e critiche sulla origine, le vicende e la rovina di Atella antica città della Campania*, Napoli 1840, rist. anast. Napoli 1985.

⁷² Matteo de Angelis, Andrea Vignes, *Per li castelli dell'abolito contado della città dell'Aquila contro alla città istessa. Commessario l'illustre marchese sign. D. Vincenzo Natoli, spettabile consultore della Giunta di Sicilia e presidente decano della Regia Camera*, Napoli, 20 gennaio 1754. Contro questa scrittura, il Franchi produsse la *Risposta alla scrittura da un giovane autore formata per li castelli dell'abolito contado della città dell'Aquila in difesa della medesima fedelissima città*, Napoli, 14 maggio 1754, già citata alla nota 2. Matteo de Angelis replicò, a sua volta, al Franchi con la *Difesa della scrittura formata a pro de' castelli dell'abolito Contado dell'Aquila*, Napoli, 30 luglio 1754, dalla quale sono tratte le citazioni riportate qui sopra nel testo. Matteo de Angelis pubblicò gran quantità di allegazioni, frutto della sua attività professionale. Quelle riguardanti la controversia sulla bonatendenza per l'antico contado aquilano sono tra le prime, mentre ne pubblicò senza interruzioni, e su materie disparate, fino al 1780. Al 1770 – cioè alla vigilia della sentenza della Sommara che chiuse la vertenza tra Aquila ed i castelli – risale un'allegazione dal titolo *Per le molte Università limitanee del Regno contro alla città dell'Aquila nella R. Camera della Sommara*. Nel 1795 il de Angelis non era stato ancora pagato per la difesa (efficacissima) che aveva prestato ai castelli aquilani. Risale infatti a quell'anno, intestata anche all'avvocato Domenico Ciavoli, che evidentemente doveva aver fatto parte del collegio difensivo dei castelli, una *Tassa contro novantanove università del contado aquilano per la difesa fattali per anni 27 dal 1750 per tutto il 1777*. In quell'anno, peraltro, il de Angelis era probabilmente già morto. Di lui, nativo di Montella, in Principato Ultra, ci dice infatti il Giustiniani, nel 1803: "Matteo de Angelis morto circa anni venti in dietro, colla sua facondia, e dottrina, fu anch'esso di chiaro nome tra gli avvocati" (L. Giustiniani, *Dizionario*, cit., VI, Napoli 1803, p. 100). Di Matteo de Angelis i contemporanei segnalano talune dotte considerazioni contenute nelle allegazioni, come, ad esempio, il commento alla pramm. XI *de baronibus*, contenuto nella *Difesa del principe di Angri*, Napoli, 25 febbraio 1751 (G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, vol. VI, lib. XXVI, Napoli 1768, pp. 430-442).

ragionamento del de Angelis e lo si confronta con la motivazione posta dalla Sommaria a sostegno della sentenza del 25 febbraio 1771.

Il disegno fondazionale espresso nel diploma pseudo-federiciano – riconobbe il De Angelis – fu quello di abolire le piccole università dei castelli per farne una sola, forte, a presidio dei confini del Regno:

Uniti i castelli in un corpo solo, val quanto a dire, soppressi i loro vocaboli, e le fabbriche, e raccolti nella nuova città i di loro abitanti, tutta quella estensione di terreno diveniva per volere di Federico il territorio della città istessa [...] ad altro la novità non tendea, che a farli cittadini di una città più fastosa, e quindi in aria di abitatori della medesima nelle patrie contrade il godimento continuavano, che per l'addietro vi ebbero quai naturali de' rispettivi castelli.

Il diploma federiciano, tuttavia, “non uscì mai alla luce”, ed anzi – sostiene il De Angelis – la città fu fondata con tutt'altro disegno da Corrado e riedificata da Carlo I d'Angiò; cioè tenendo ben distinti i rispettivi territori anche ai fini fiscali: “con qual coraggio adunque – si domanda l'autore – si può imprendere che 'l territorio, in cui site sono, e che da secoli godono, come proprio, tante terre e castelli, estimar si debba dalla città?”. Ad ogni modo, con il diploma di Carlo II d'Angiò, del 1294, si stabilì che i castelli fossero uniti alla città “per farsi sotto di un nome solo i pagamenti fiscali”, e cioè fossero riuniti in una sola *universitas*. I demani, però, rimasero distinti tra castello e castello, sicché l'unione fiscale non fu accompagnata da quella demaniale: “Mai sempre l'unione si prescrisse *iuxta tenorem* del chiarito diploma del Re Carlo II del 1294, e per conseguente non furono essi giammai spogliati de' territori, e de' loro diritti”. Si domanda dunque il De Angelis: “Ov'è dunque il principio dell'unione, che vanta la città co' castelli, se 'l diploma di Federico non regge, se Carlo II non l'indusse, e molto meno i di lui successori?”. Come è possibile, cioè, parlare di unità se, per un verso, quella fiscale si fonda sul diploma di Federico, che non si trova, e quella demaniale è espressamente esclusa dal diploma di Carlo II del 1294?

Con l'infeudazione, lo smembramento del territorio dell'antica università divenne definitivo. A seguito di essa, infatti, si ordinò “di doversi collettare gli Aquilani ne' castelli; e di dover delle montagne rimaner comune l'uso per gli Aquilani, e pe' naturali de' castelli”. E poco più avanti – in un passo particolarmente significativo di come fosse chiara, nella dottrina del tempo, la distinzione fra territorio in senso amministrativo e territorio inteso come demanio dell'*universitas* – Matteo de Angelis soggiunge che, con l'infeudazione, i castelli

con tutte le loro ragioni dal contado dell'Aquila si separarono: prescrivendosi agli Aquilani di pagar le collette ne' castelli; e le sole montagne demaniali si lasciarono in comune. Non può certamente ad altro riguardarsi la separazione indirizzata, che a' territori.

Anche Matteo De Angelis, dunque, aveva di mira la separazione del territorio inteso come ambito di amministrazione fiscale, e per rimarcare il concetto richiamò – proprio come farà poi la Sommaria – il passo del diploma dove si escludono dalla infeudazione le sole montagne demaniali; proprio per sottolineare che la separazione non era avvenuta solo *quoad iurisdictionem*, ma anche ai fini fiscali, e cioè separando le università dei castelli infeudati da quella della città.

Impercioché – si legge ancora nel suo scritto – l'Imperador Carlo V, e di suo special comando il Viceré Toledo col voto, ed assistenza dell'abolito Collateral Consiglio, ben intesi della comunione della città co' castelli, mercé la diligenza di Bartolomeo Camerario, interamente la tolse di mezzo, e l'abolì, *separando dicta castra cum eorum iuribus omnibus*, ed ordinando di doversi collettar gli Aquilani ne' castelli, con rimanere la comunione ristretta nel semplice, e solo uso delle montagne.

Al De Angelis interessava dunque ribadire che per tutto ciò che riguardava la giurisdizione ed il territorio ai fini fiscali, città e contado erano stati separati, che cioè all'infuori delle ragioni demaniali, tra città e contado non vi era più alcuna "comunicazione".

Il De Angelis si impegnò però anche a contrastare la domanda subordinata avanzata dal Franchi, e cioè quella tendente a dimostrare la promiscuità tra città e castelli nel senso che si è illustrato sopra. Il De Angelis replicò che la promiscuità vantata dalla città sarebbe andata ad esclusivo beneficio degli Aquilani, mentre gli abitanti del castello ne avrebbero sofferto solo svantaggi. Egli, cioè, avanzò l'obiezione fondata sul cap. *Pondus aequum*, che poi la Sommaria avrebbe posto a base della propria statuizione con cui rigettò la pretesa della città. Dal capitolo predetto, infatti, si ricava la regola generale per cui, mancando reciprocità, la promiscuità deve estinguersi; ed in effetti, per come la promiscuità era stata prospettata dal Franchi, essa avrebbe avvantaggiato la sola città di Aquila, che avrebbe potuto incamerare le collette per i beni dei suoi cittadini situati nel territorio dei castelli, mentre gli abitanti dei castelli non avrebbero potuto fare altrettanto per i beni che possedevano nel territorio dell'università di Aquila, come del resto l'esperienza passata dimostrava ampiamente.

In conclusione, anche dagli scritti di Matteo De Angelis, difensore dei castelli nel giudizio sulla bonatendenza concluso dalla sentenza della Sommaria del 1771, si evince che la pretesa della città tendente a far dichiarare una promiscuità con i castelli non avesse ad oggetto i demani, bensì pur sempre il territorio inteso come distretto fiscale. Come si è visto in precedenza, questa promiscuità costituiva nient'altro che una diversa prospettazione della tesi della unità territoriale a fini fiscali, che avrebbe dovuto fondare perciò la pretesa alla bonatendenza su cui si controverteva nel giudizio.

Se queste erano le prospettazioni delle parti e il modo in cui la questione di promiscuità era stata sottoposta alla Sommaria, ne discende che su questo profilo soltanto si pronunciò la Sommaria nel 1771, mentre non fu per nulla affrontato il tema della promiscuità demaniale tra città e castelli. Ho già trascritto i passi della sentenza del 25 febbraio 1771 riguardanti la promiscuità. La pretesa che fu respinta dalla Sommaria riguardò, invero, la promiscuità territoriale ai fini fiscali, mentre non riguardò in nessun modo la promiscuità demaniale: né la questione della promiscuità cosiddetta "universale", che non era mai stata posta, come del resto dimostrano le numerose liti per confini fra i castelli che durarono anche dopo la sentenza della Sommaria; né quella della promiscuità demaniale in vantaggio della città sui demani dei castelli infeudati.

La sentenza, peraltro, mostra come fosse correntemente in uso, già in antico regime, il concetto del territorio dell'*universitas* quale circoscrizione amministrativa, e segnatamente quale circoscrizione fiscale, concettualmente distinta dal territorio inteso come proprietà dell'*universitas*, anche demaniale.

7. Inesistenza di promiscuità in favore della città sui demani dei castelli e formazione del demanio della città dell'Aquila

Escluso che la sentenza della Sommaria del 1771 si sia pronunciata sul tema della promiscuità demaniale tra l'Aquila e i castelli del contado, va pure esclusa l'esistenza di titoli in forza dei quali il Comune di L'Aquila possa vantare, oggi, una promiscuità sui demani dei castelli (e particolarmente su quello di Forcella), o ciascun castello possa vantare sui demani degli altri (ed in particolare Preturo su quello di Forcella).

Non esiste, in primo luogo, un titolo contrattuale, o un privilegio, che provi l'acquisizione dei diritti di promiscuità in favore della città dell'Aquila sui castelli del contado infeudati. In particolare, non risulta che, all'atto della loro ricostituzione in università, sui castelli infeudati sia stata imposta una riserva di godimento dei demani in favore dei cittadini dell'Aquila. Tutto al contrario, all'atto dell'infeudazione furono mantenuti i demani nel godimento secondo le regole previgenti e che ho già illustrato: ciascun castello aveva il proprio demanio, riservato al godimento dei suoi cittadini, sia *extra* che *intus*, mentre nessun diritto spettava ai cittadini dell'Aquila in quanto tali, che non esistevano. Questo è infatti il senso del passo del diploma di Pedro de Toledo, del 20 dicembre 1533 – già ricordato più sopra, e richiamato anche dalla Sommaria nella sua sentenza del 1771 – con il quale fu stabilito che lo smembramento avvenisse

ita tamen omnes montanae dicti comitatus, quae erant ex districtu Aquilae non veniant nullo pacto in praesenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant pro usu tam civium ditorum castrorum, quam civitatis Aquilae, et ditorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem⁷³.

Così prescrivendo, infatti, si vollero escludere i demani universali dei castelli dalla concessione feudale, ma anche implicitamente confermare l'antico e consolidato regime di utilizzazione di essi, distinto ed esclusivo per ciascun castello, con esclusione di qualsivoglia diritto promiscuo a vantaggio della università di Aquila come tale.

Neppure può ritenersi che la promiscuità demaniale si fondi su di un possesso immemorabile esercitato dai cittadini della città di Aquila (dall'infeudazione in poi) sui demani dei castelli. Infatti, i demani restarono sempre nel godimento separato dei cittadini di ciascun castello, né i cittadini *intus* come tali, dopo l'infeudazione dei castelli, esercitarono mai un possesso sui demani dei castelli medesimi. Prova di questo stato di cose si trae dalla pratica delle aggregazioni, che pure dopo l'infeudazione continuarono a farsi per locale. Abbiamo notizia di aggregazioni che cominciarono a farsi alla città, e non più ai singoli locali, dopo il terremoto del 1703, ma tali aggregazioni furono fatte sempre per il godimento del demanio della città, che era venuto costituendosi sulle terre dei castelli diruti, come dirò meglio tra breve. Anche quando, cioè, l'acquisto della qualità di cittadino aquilano cominciò a prescindere dall'incardinamento in un locale, ma si riferì all'*universitas intus* nel suo insieme, i diritti demaniali furono attribuiti al *civis* non sui demani dei castelli infeudati ed ormai autonomi, bensì sul demanio della *civitas intus* costituito dai territori dei castelli diruti⁷⁴.

Più complessa è la verifica dell'esistenza di una promiscuità *iure filiationis*. Non è

⁷³ Il testo del diploma in C. Franchi, *Difesa*, cit., p. CCXXIV.

⁷⁴ A. Clementi, *Storia dell'Aquila*, cit., pp. 159-174.

possibile, anzitutto, sotto questo profilo, affermare l'esistenza di una promiscuità per filiazione a partire dalla considerazione dei confocolieri come "collegio", che avrebbe trasferito i propri diritti esclusivi sui confocolieri insediatisi *intus civitatem*. Questa ipotesi presuppone, invero, che i demani dei castelli siano appartenuti ai confocolieri istituiti in collegi privati, ma è errata proprio nel presupposto. I demani, infatti, non sono mai stati di proprietà dei collegi dei confocolieri, bensì delle *universitates* dei castelli. Se, nel tempo, i confocolieri hanno proceduto a vendite, locazioni, ed altro, sui demani facendo loro assumere la veste di beni patrimoniali, è stato solo per un abuso, che peraltro è stato smascherato ampiamente con il riconoscimento della invalidità delle alienazioni e la reintegra dei demani al Comune dell'Aquila per le diverse frazioni che un tempo ne erano titolari (Vasto, Ienca, ecc.)⁷⁵.

Peraltro, l'acquisizione alla città come tale, *iure filiationis*, dei diritti un tempo appartenuti ai confocolieri sui demani dei castelli, se è stata avallata dalla giurisprudenza riguardo ai castelli diruti, è stata invece recisamente negata, con corretta argomentazione storico-giuridica, per i castelli non diruti, cioè per quelli infeudati. Se infatti i demani dei castelli diruti, le cui popolazioni erano confluite nella città dell'Aquila, "divennero, con il volgere degli anni, beni comuni di tutti i cittadini de L'Aquila, tra i quali s'erano confusi i confocolieri dei vari casali (Genca, Guasto, Cascina, ed altri)", sicché

con parecchie decisioni di questo Commissariato, i demani dei castelli distrutti sono stati riconosciuti appartenere al demanio della città de L'Aquila, a causa del trasferimento totale della popolazione di quei villaggi nell'interno della nuova città, [...] altrettanto non si può affermare per il demanio di Assergi e di molte altre università del contado (Paganica, Bazzano, Camarda, Collebrincioni, ecc.), le quali non furono mai abbandonate e conservarono i propri demani, ad uso esclusivo delle rispettive popolazioni [...] Ora, anche dando per dimostrato che una sparuta minoranza di cittadini di Assergi si fosse trasferita nel nuovo importante centro de L'Aquila, non poteva tale fatto, limitato a pochi cittadini, far sorgere una promiscuità per condominio sul demanio dell'università di Assergi in favore di tutti i cittadini del capoluogo. In ogni caso, anche se tale promiscuità di territorio era sorta per ordine del sovrano Federico II, fu fatta cessare con il successivo ordine del sovrano Carlo II nel 1294.

In forza del rescritto di Carlo II e dei provvedimenti d'infeudazione dei castelli, piuttosto, "si deve escludere la costituzione di un diritto di promiscuità per condominio sulle terre demaniali dei castelli non diruti da parte dei cittadini del capoluogo de L'Aquila"⁷⁶.

L'esistenza di diritti promiscui in favore del Comune de L'Aquila *iure filiationis* va verificata, piuttosto, chiedendosi se i confocolieri abbiano trasportato nella città dell'Aquila, non in epoca napoleonica, bensì già al momento dell'infeudazione dei castelli, i diritti che, non già come membri di un collegio, bensì come cittadini, vantavano sui demani dei castelli *extra*. Va verificato, in altri termini, nella prospettiva dello *ius filiationis*, se, all'atto del "dismembramento" dell'università dell'Aquila e del distacco dei castelli dal capoluogo, i cittadini dei castelli nel frattempo confluiti *intus*, e

⁷⁵ Per Santogna, si v. E. D'Angelo, *Per la reintegra del castello diruto di Santogna, castello diruto aquilano*, L'Aquila 1991.

⁷⁶ Commissariato usi civici Abruzzo, sentenza 29 ottobre 1960, Dragonetti c. Comune dell'Aquila, relativa a Campo Imperatore.

diventati cittadini di Aquila, abbiano conservato un qualche diritto sui demani dei castelli di origine.

In astratto, la migrazione di popoli dai castelli dentro le mura di Aquila sembrerebbe configurare proprio il presupposto fattuale su cui poggia la promiscuità *iure filiationis*: i cittadini dei castelli confluiti *intus*, quando divennero cittadini di Aquila, avrebbero mantenuto i diritti sui castelli di origine in promiscuità con coloro che avevano continuato a risiedervi.

Quando, tuttavia, le università dei castelli si staccarono dal corpo della grande università dell'Aquila, e cioè al momento dell'inf feudazione, il godimento dei demani non mutò affatto di regime, rimanendo invece identico al passato: ciascun castello, cioè – come ho già dimostrato sopra –, continuò a godere del proprio demanio. Ad attribuire il diritto di uso civico sullo stesso era, e rimase, la qualità di cittadino del castello, acquistata *extra* oppure per aggregazione ad un locale della città *intus*. La città di Aquila non acquistò mai, in quanto tale, alcun diritto sui demani dei castelli, che restarono invece nel godimento esclusivo degli stessi castelli e dei loro cittadini. Anche in questo caso, prova dello stato di fatto e di diritto si trova nella pratica delle aggregazioni, che continuarono a farsi sempre per locale, e cioè per acquistare, per ciò che riguardava i diritti sui demani, la cittadinanza del castello, non della città.

Neppure può supporre una promiscuità *iure filiationis* a vantaggio della città per essersi le università dei castelli staccate dalla grande città-territorio all'atto dell'inf feudazione. Infatti, come già ho dimostrato, la separazione tra le università ebbe riguardo ai rispettivi territori intesi come circoscrizioni fiscali, come emerge nitidamente dalla sentenza della Sommaria del 1771, mentre non interessò per nulla i demani, i quali mai erano appartenuti alla città-territorio come tale, bensì sempre e soltanto ai castelli, che li destinavano al godimento da parte dei loro rispettivi cittadini, *intus* ed *extra*. Del resto, come si è visto, ancor prima della formazione della città-territorio dell'Aquila (anno 1294), i castelli erano, ciascuno, una distinta università: il che esclude in radice la possibilità di configurare una filiazione dei castelli dalla città-territorio.

Altra, e definitiva, prova di questo stato di cose si ricava dalle vicende dei demani dei castelli diruti, che confluirono a formare il demanio di Aquila subito prima della inf feudazione dei castelli non diruti. La città come tale, infatti, acquistò diritti sui demani dei castelli diruti all'esito di quel processo di inurbamento che coinvolse specialmente i castelli costituenti l'antico contado amiterino; un processo che, probabilmente – secondo la convincente ricostruzione di Alessandro Clementi –, coinvolse proprio quei castelli perché peggio collegati con il capoluogo⁷⁷.

Che i demani dei castelli diruti fossero diventati il demanio della città dell'Aquila era chiarissimo già alla fine del Cinquecento a Domenico Rustici, il quale in essi individuò l'unico oggetto di possibili pretese da parte della città stessa:

Non obstat – egli scrive – quod civitas Aquilae suum retineat territorium, in castris dirutis, et quod petit intus habeat, ut territorio castrorum dirutorum debeat esse contenta et in illo impositiones facere non impediendo castra habitata in eorum pertinentiis. Non facilis est responsio, cum territoria castrorum dirutorum sint pauca, et modici valoris et pertineant ad

⁷⁷ A. Clementi, *Sugli insediamenti medievali nella zona del Gran Sasso*, in "Archivio storico per le province napoletane", serie III, IX (1971), pp. 152-196 (spec. pp. 174-6 e 183-4).

universitates et populos existentes intus ipsam civitatem in quibus aliae universitates, et cives aliorum castrorum non habent quicquam facere, et propterea ultra quod impositio non esset sufficiens, non posset esse uniformis respectu totius civitatis et omnium eius civium cum massa, sive nervus impositionis non consistat in montaneis sed in planicie et in locis fructuosis et fertilibus, ut experientia cognitum est, et sic retinendo dictas montaneas castrorum dirutorum non habet civitas Aquilae debitum, ac necessarium districtum, destinatione, ac privilegio Imperatoris Friderici⁷⁸.

I demani dei castelli diruti formarono, così, il demanio della città dell'Aquila quando si estinsero le famiglie dei confocolieri originari confluiti *intus* per non restare isolati dal capoluogo. A dire il vero, quei demani non sarebbero dovuti andare alla università di Aquila, bensì sarebbero dovuti rimanere infissi nelle mura stesse di quei castelli, secondo l'antichissimo insegnamento dell'arcivescovo di Ravenna, Mosè, ripreso dalla dottrina meridionale di Cinque e Seicento⁷⁹. Lo stesso Antinori espone, in una nota, le sue perplessità circa le modalità con cui era andato formandosi il demanio della città dell'Aquila. Egli osservò che i diritti demaniali sarebbero dovuti restare ai castelli diruti, che “come comunità non muoiono, ma si possono ravvivare”⁸⁰.

Si formò comunque sui demani dei castelli diruti, legittimamente o meno⁸¹, quel demanio che la città di Aquila non aveva quando, nel 1294, Carlo II d'Angiò stabilì che ciascun castello confluito nella nuova grande *universitas* mantenesse il proprio demanio separato dagli altri. Ebbene, fu soltanto dopo che si era formato e consolidato, in questo modo, un demanio della città di Aquila che avvenne l'infeudazione dei castelli non diruti, i quali tornano così a formare università autonome distinte da quella di Aquila.

È ancora la relazione di Juan Vaguer, del 1531, che ho già citato più volte, a dare dimostrazione di tutto questo. In chiusura del cap. XII, dedicato ai castelli aquilani, si leggono i “Notamientos de las dehesas qu' el Principe concedió en el dicho condado de l'Aquila”. Risultano concesse a baroni la “montanya de Rocca de Cornu”, la “montanya de Cornu”, la “montanya de Rasinu”, la “Hienca de Sanct Pedro”, il

⁷⁸ Rustici, *Pro fidelissima atque inclita Aquilae civitate*, cit., pp. 38-9.

⁷⁹ Cfr. E. Cortese, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in S. Kuttner e K. Pennington (curr.), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21-25 Sept. 1976*, Città del Vaticano 1980, pp. 117-155.

⁸⁰ A.L. Antinori, *Corografia*, XX, cit., pp. 186-187 in nota.

⁸¹ F. Volpe, *Difesa per il Comune dell'Aquila contro i Marchesi Cappelli. Demanialità dei territori dei casali diruti della città dell'Aquila*, Aquila, 15 agosto 1938 (sostenitore, naturalmente, della legittimità di questa formazione). La legittimità del procedimento di formazione del demanio aquilano è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza. Cfr. Commissariato usi civici Abruzzo 5 novembre-5 dicembre 1938, Cappelli c. Comune dell'Aquila, relativo al demanio della Genga; Commissariato usi civici Abruzzo, 15 agosto 1943, Cappelli c. Comune dell'Aquila, per la montagna del Vasto (“Allorquando, per sopraggiungere di nuovi ordinamenti amministrativi introdotti dalla nota legge 16 ottobre 1806 [*rectius*: 1809], cessò la autonomia dei castelli e la funzione pubblica dei vari collegi dei confocolieri, e scomparve nel contempo ogni distinzione di origine fra tutti i cittadini, i demani dei singoli castelli diruti divennero demanio dell'intera città, della grande università, cioè, avente propria autonomia e rappresentanza, che fu la risultante della generale fusione di istituzioni, di popolazioni e di territori, ed alla quale venne conservata la originaria denominazione di Aquila”); Commissariato usi civici Abruzzo, sentenza 11 ottobre 1957, Comune di L'Aquila c. D'Ascenzo ed altri, relativa al demanio del castello diruto di Cascina; Commissariato usi civici Abruzzo, sentenza 29 ottobre 1960, Dragonetti c. Comune dell'Aquila, relativa a Campo Imperatore.

“Guasto”, le montagne di “Clarino” e “Porchinaro”, quella di “Cassina”, e quella di “Calabrinchione”. Queste montagne e pascoli, tuttavia, si trovavano sotto sequestro per il ricorso fatto dalla città dell’Aquila contro il diritto del re di disporne per feudo, “y no tienen los concessionarios – aggiunge il Vaguer – sino el titulo y possession que tomaron al principio”. Si trattava di demani di antichi castelli diruti, per i quali la città contestava appunto al sovrano il diritto di disporne in feudo, assumendo che fossero demanio universale della città stessa. Ve ne erano poi anche altri, del pari demani di antichi castelli diruti, che però non erano stati dati in feudo, sui quali parimenti pendeva giudizio in ordine alla titolarità:

Ay algunas otras montanyas qu’ el Principe non las distribuyó, qu’ estan tambien en sequestro o deven star, que la ciudad de l’Aquila pretiende que son suyas, y no puede tener más action a ellas que a las otras del contado.

Aquila, in altri termini, nella prima metà del Cinquecento, si affermava proprietaria di tutte le montagne dei castelli diruti, assumendo che queste formassero il suo demanio universale. Conseguentemente, contestava il diritto del sovrano di disporne per feudo. La aggiunta finale del Vaguer (“y no puede tener más action a ellas que a las otras del contado), significa che, dal punto di vista del segretario regio, non aveva la città nessun dominio sui castelli diruti, come non ne aveva su quelli abitati, perché tutti appartenevano al re, che a pieno diritto ne poteva disporre dandoli in feudo.

Tutto questo prova che il demanio dell’università dell’Aquila si formò a spese dei demani dei castelli diruti, e che perciò non esistano diritti della città come tale sui demani dei castelli non diruti. Quando cioè avvennero l’infeudazione e la separazione territoriale dei castelli non diruti dalla città, si contò sul fatto che la città avesse già un proprio demanio, formato dai demani dei castelli diruti; anche per questo non si pensò affatto a riservare diritti alla città sui demani dei castelli infeudati. Ho già avuto modo di ricordare come le aggregazioni che si fecero, a partire dal 1703, alla città dell’Aquila come tale – e non invece per locale – si fecero proprio al fine di sfruttare il demanio dell’Aquila formato da quelli dei castelli diruti, non invece per sfruttare i demani dei castelli infeudati ed ancora abitati, che restarono destinati esclusivamente ai cittadini di essi⁸².

Questa vicenda prova anche, però, sotto un diverso angolo visuale, che solo quando si era formato il suo demanio (inglobando quelli di castelli diruti), la città dell’Aquila poté formare una università distinta da quelle dei castelli; poté cioè staccarsi da questi ultimi e formare una *universitas* distinta.

8. Inesistenza della cosiddetta “promiscuità generale”

Quanto alla eventuale promiscuità di ciascun castello sui demani degli altri, ho dimostrato come tale promiscuità non sia esistita fin dal 1294, quando anzi la grande università di Aquila fu costituita sul presupposto della persistente separazione tra castello e castello quanto ai diritti demaniali. Questo stato di cose è durato fino ad oggi, come attestano, oltre ogni dubbio, le innumerevoli liti per confini tra castello e castello, nonché il fatto che mai una tale promiscuità fu pretesa da chicchessia.

⁸² Ancora A. Clementi, *Insedimenti*, cit., pp. 184-5.

Quanto al demanio di Forcella, abbiamo notizia di tentativi di costituire pattiziamente promiscuità di godimento sul tale demanio, ma a vantaggio di Barete, non dell'Aquila, né di Preturo. In particolare, l'Antinori riferisce come nel sec. XVI gli abitanti della villa di Colli della confinante *universitas* di Barete “volevano salire più oltre di quel confine”, e segnatamente del confine fra i demani delle due università in località Piedi-Forcella. Rimessa la questione a quattro arbitri forestieri, costoro, il 12 aprile 1547, emisero un lodo dal quale risultò istituita promiscuità tra Forcella e Barete nel godimento dei rispettivi demani intorno alla linea di confine. In quella occasione, infatti, gli arbitri precisarono minuziosamente il tracciato della linea di confine tra Forcella e Barete, aggiungendo però che

tanto i Baretani, quanto i Forcellani, possano pascolare tutti i loro animali nei prati di Foce nelle porzioni dell'uno, e dell'altro castello dopo falciati e levati i fieni, e questo in perpetuo. In perpetuo ancora gli uni, e gli altri abbeverare i loro animali al fonte di Foce senza impedirsi, né danneggiarsi. Che i Baretani per soli undici anni da quel giorno, possano pascolare i loro bestiami, ad erbe verdi e secche, legnare e fare calcare nel territorio di Forcella nelle Rave da sopra il Fonte di Scentioli dal termine di Piedi Forcella fino al castello in cima d'esso monte, come acqua pende verso Barete. E così pure, e per detto spazio di tempo, possano gli stessi Baretani pascolare, e far legne per loro uso, ma non già calcare dalla strada in su verso il Monte di Foce fino a confini del territorio di Forcella con quello di Cagnano. Paghino per quell'uso annui sei ducati all'Università di Forcella; non inferiscano danni. E finiti gli undici anni restino pienamente e liberi ai Forcellani quei tenimenti, senza che i Baretani vi abbiano punto che fare. Fu questo laudo accettato dalle parti, che ne promisero l'osservanza, e ne fecero stipulare publico istromento⁸³.

Oltre, dunque, la promiscuità in favore dei Baretani stabilita per soli undici anni sul demanio di Forcella dietro pagamento, un'altra, reciproca, per il pascolo dopo tagliato il fieno, ne fu stabilita in perpetuo sui demani di Forcella e Barete in località Prati di Foce; e del pari si stabilì la promiscuità tra Barete e Forcella per l'abbeveraggio del bestiame alla fonte di Foce, situata in tenimento di Forcella.

Di questa promiscuità fra Forcella e Barete si incontra traccia ancora nel 1697, quando Vincenzo Ardinghelli propose querela contro vari della Forcella per avere colti i frutti di “molti piedi di castagne” nel luogo di Foce, territorio di Forcella. Forcella da una parte, e Barete dall'altra, presentarono, in quel frangente, prove che attestavano l'appartenenza di Foce al proprio rispettivo territorio⁸⁴. Inoltre, tra il 1711 ed il 1726 sappiamo che i Massari di Forcella permisero, sotto annuo pagamento, ad alcuni particolari di Colli di Barete, di pascolare i loro animali nel territorio di Foce di Forcella⁸⁵.

Questi istrumenti, però, non risulta che abbiano ottenuto la dovuta approvazione da parte dell'autorità sovrana, sicché si deve ritenere insussistente la promiscuità tra Forcella e Barete, che peraltro esula dall'oggetto del giudizio di cui in epigrafe.

Ho infine mostrato in precedenza (cfr. § 2) come un tentativo di costituire pattiziamente una promiscuità in favore di Preturo sul demanio di Forcella sia stato posto nel nulla dalla Corte della Vicaria nel sec. XIV.

⁸³ A.L. Antinori, *Cornografia*, XXXI-III, cit., pp. 581-585.

⁸⁴ Ivi, p. 565.

⁸⁵ Ivi, p. 587.

Deve dunque negarsi anche l'esistenza di diritti promiscui sul demanio di Forcella a vantaggio di Preturo e, in generale, per quanto detto sin qui, di ciascun castello aquilano sui demani degli altri castelli.

9. Conclusioni

Dalla storia dei demani aquilani possono trarsi alcune brevi conclusioni di carattere più generale.

Anzitutto – ma senza la pretesa di affrontare qui in maniera esaustiva un tema tanto vasto e complesso –, quella storia conferma come fosse ben saldo, già in epoca bassomedievale e poi nell'età moderna, il concetto dell'*universitas* come *corpus*, cioè come soggetto giuridico distinto dall'insieme dei suoi *cives*. Lo mostra proprio la vicenda istituzionale del contado aquilano, dapprima frammentato in più università distinte, poi accorpato in una sola città-territorio, infine nuovamente “dismembrato” a causa dell'inf feudazione dei castelli non diruti. Del resto, la dottrina meridionale di antico regime era unanime nel definire l'*universitas*, con terminologia romanistica, come un “corpo privato”; essa, infatti, affermano gli autori, “persona ficta censeatur”⁸⁶. Si trattava, per i giuristi napoletani, di “un privato corpo unito in società de' suoi membri”⁸⁷.

In secondo luogo, dalla storia aquilana emerge viva l'immagine del “territorio” inteso, per lo meno in epoca tardo medievale e moderna, oltre che come ambito di esercizio di un *dominium* sui beni (demaniali e patrimoniali), anche quale circoscrizione fiscale dell'*universitas*. La sentenza della Sommaria del 1771 lo attesta in maniera davvero inequivocabile quando afferma che, con l'inf feudazione dei castelli, era avvenuta la separazione territoriale tra l'Aquila ed il contado, sebbene questo non avesse per nulla toccato la proprietà e l'uso dei demani. L'intera lite sulla bonatendenza, del resto, non sarebbe mai sorta se non fosse stato chiaro il concetto del territorio come circoscrizione fiscale dell'università: la lite insorse proprio perché taluni beni posseduti dagli Aquilani ricadevano nella circoscrizione fiscale ed amministrativa dei castelli, ed un antico capitolo angioino (cap. *In singulis civitatibus*, di Carlo II d'Angiò, del 1289) aveva stabilito il principio, mantenuto fermo dalla normativa e dalla dottrina meridionale successive⁸⁸ e anche nella riforma del catasto del 1740-1741⁸⁹, per cui le imposte andavano pagate all'università nel cui territorio i beni ricadevano, sebbene i proprietari di essi “alibi habeant incolatum”. Il concetto del territorio inteso come

⁸⁶ G. Maffei, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum*, pars I, Napoli, Giuseppe Zambrano, 1841, p. 269.

⁸⁷ R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 15.

⁸⁸ N.A. Marotta, *De collecta, seu bonatentia in hoc Regno Neapolitano tractatus absolutus ac singularis*, Napoli 1642, cap. III, n. 3.

⁸⁹ D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, II, Napoli 1772, tit. LXXXIV (*Forma censualis et capitacionis, sive de catastis*), pp. 54-100. In materia, la letteratura è vastissima. Si v., almeno, P. Villani, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, II ed., Roma-Bari 1973, pp. 105-153; L. Barionovi, *La formazione del catasto onciario*, in *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, I, *Aspetti e problemi della catastazione borbonica (Atti del seminario di studi 1979-1983)*, Napoli 1983, pp. 117-134; R. Zangheri, *La lotta per il catasto nel Settecento*, in *Storia d'Italia*, V, *Documenti*, tomo I, Torino 1973, pp. 759-806, ora in Id., *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980, spec. pp. 101-107; M.N. Miletti, *Il sollievo del Regno. Profili giuridici del catasto onciario borbonico*, in A. Ventura (cur.), *Onciario della città di Ascoli. 1753*, Foggia 2006, pp. 21-36.

ambito di esercizio di una giurisdizione fiscale si fondava, del resto, sulla legislazione del Regno di Napoli, e segnatamente sui provvedimenti di Alfonso il Magnanimo, il quale, nel 1443, ordinò la regolarità nelle numerazioni dei fuochi in quanto funzionali alla quantificazione dei tributi dovuti da ciascuna *universitas*, e la formazione dei catasti per la distribuzione, all'interno di queste, del carico tra tutti i possessori di beni⁹⁰.

Da ultimo, la storia demaniale aquilana sembra suggerire un ancora poco esplorato legame funzionale tra usi civici e territorio inteso appunto come circoscrizione fiscale, ossia tra usi civici e fisco regio napoletano. Come si è visto, infatti, la grande città-territorio di Aquila, comportante l'unificazione fiscale dell'intero contado, fu creata, nel 1294, sul presupposto che tutti i suoi cittadini potessero continuare a godere dei demani dei castelli di rispettiva provenienza. E l'università dell'Aquila *intus*, cioè staccata dai castelli, poté essere costituita come corpo autonomo e distinto soltanto quando quest'ultima, nel XVI secolo, si era ormai dotata, in un modo o nell'altro, di un proprio demanio, formato dai grandi demani pascolivi dei castelli diruti (Genca, Vasto, ecc.): solo da questo momento in poi, cioè, Aquila fu in grado di sussistere come "corpo" autonomo, sul piano fiscale, rispetto al territorio del contado. Ebbene, ad onta dei "vecchi feticci" per cui gli usi civici sarebbero stati costituiti a vantaggio delle popolazioni *ne vitam inermem et inopem ducerent*⁹¹ tutto questo lascia intuire, piuttosto, un legame, meritevole di ulteriori approfondimenti, tra usi civici, da un lato, e *universitas*, dall'altro, intesa come "corpo" costituente un soggetto passivo dei tributi di fronte al fisco regio e avente una propria giurisdizione fiscale su un territorio.

⁹⁰ A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993; Ead., *Gli stati discussi del Tapia (1627-1633). Un apporto per la storia della finanza pubblica nel Regno di Napoli*, Napoli 1990; Ead., *Le "universitates" meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone*, in "Clio", XVIII, n. 2 (aprile-giugno 1982), pp. 208-226; Ead., *Le "universitates" meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone. La struttura amministrativa*, in "Clio", XVII, n. 1 (gennaio-marzo 1981), pp. 5-25; F. Roggero, *Universitates*, cit., pp. 69-93; Id., *La colonizzazione di Bozzica e Badessa negli atti demaniali della provincia di Teramo*, in F. Rimoli (cur.), *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, Napoli 2014, pp. 531-570.

⁹¹ G. Astuti, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in *Atti del primo convegno internazionale di diritto agrario (Firenze, 28 marzo-2 aprile 1954)*, II, Milano 1955, pp. 7-18, ora in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, a cura di Giovanni Diurni, II, Napoli 1984, pp. 1151-1174; Id., *Vecchi feticci in tema di usi civici*, in "Giurisprudenza italiana", CVI (1954), parte I, 1, coll. 119-122, ora in Id., *Tradizione romanistica*, II, cit., pp. 1195-1201; Id., *A proposito di vecchi feticci in tema di usi civici*, in "L'Italia agricola", XII (1955), pp. 3-7, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1203-1210; Id., *Una curiosa polemica in tema di usi civici*, in "Rivista di diritto agrario", XXXV (1956), pp. 64-77, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1211-1221.

APPENDICE

Camera della Sommara, 25 febbraio 1771
(Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Sommara, Segreteria,
Notamentorum*, vol. 212, cc. 1r-3r)

Die Lunae, 25. Februarii 1771.

Intervenientibus Dominis Illustribus Marchione Cavalcanti spectabili domino Locumtenente, Cardillo, Caravita Fisci Patroni locumtenente, de Ferdinando, Paternò, de Alexandro, Panza, de Leon, Lignola, Figliola, Bruno, Colangelo Fisci Patroni locumtenente, et Coppola.

Dominus Bruno visti gli atti dell'università della città dell'Aquila circa la formazione del nuovo catasto = e l'istanza presentata dalla detta città, la quale asserendo che, per la distruzione dell'antichissima e celebre città di Amiterno e della città di Forconia, quei popoli, ne' tempi dell'Imperatore Federico II, concorsero ad edificare la città dell'Aquila, di modo che con amplissimo privilegio del detto Imperatore fu ordinato che li sudetti popoli abitanti nelle ville concorsi a formare la detta città stassero in una perfetta unione e società di territorio, e che formassero una sola università, ma essendo le ville del contado dell'Aquila divise e concesse nel 1526 dal Principe di Oranges, nulla di meno la separazione fu *quoad solam iurisdictionem*, e comeché dovevasi formare il nuovo catasto, e conseguentemente dovevasi procedere all'apprezzo di tutti li beni che ritrovavansi siti in dette ville, per essi si richiederebbe gravissima spesa, e lunghissimo tempo, onde dimandò darsi gli ordini esserli lecito, per la formazione del detto nuovo catasto, avvalersi dell'apprezzo che formavasi da ciascuna delle dette ville, e stare alla rivela che farebbe ciascuno cittadino. Con istanza fiscale proponi(!) = e l'altra istanza delle università delle dette ville dell'abolito contado aquilano, le quali dimandano che, possedendosi dalli cittadini e luoghi pii aquilani la maggior parte de' loro beni ne' loro ristretti, debbano fare le rivele giurate e veridiche ciascuno di essi per formare ciascuna di dette università il suo catasto per esecuzione de' reali ordini, essendo li medesimi tenuti a pagare la bonatenenza de' loro beni siti nel loro distretto.

Si è fatto dire "fuori alla ruota" alli medesimi avvocati delle parti, che si votava la sudetta causa. Ed avendo li medesimi replicato che si rimettevano alla giustizia di questa Regia Camera, perciò si sono fatti uscire tutti dalla ruota, ed a porte chiuse si è votata la causa, nella seguente maniera, cioè.

Si è inteso prima il signor avvocato fiscale Caravita, il quale ha fatta l'istanza fiscale a favore delli castelli del detto contado, e per conseguenza li cittadini dell'Aquila debbono pagare la bonatenenza per li di loro beni a beneficio di quelli castelli rispettivi dove possiedono li loro beni, per le ragioni e motivi istessi che si sono poi addotti dal signor presidente consultore commissario, nella seguente maniera, cioè.

Il signor presidente consultore Cardillo commissario e tutti gli altri, cioè li signori presidenti de Leon, Panza, de Alexandro, Paterno, de Ferdinando, e l'illustre signor Marchese spettabile Luogotenente, concordemente anno detto essere indubitato che per la ribellione del Principe di Orianges fu solennemente nel 1526 divisa e separata la

città dell'Aquila. Questo fatto non si può negare neanche dalla città dell'Aquila. E nel 1532, in tempo del viceré Don Pietro de Toledo, fu più solennemente ed indubitatamente fatta la detta separazione. Per parte della città si dice solamente che la detta separazione fu solamente *quoad iurisdictionem*, et non già *quoad territorium, et alia*. Ma questa opposizione della città dell'Aquila non può affatto reggere, poiché quella separazione si legge espressamente fatta *cum omnibus eorum iuribus*, dunque fu fatta *quoad omnia*. Dippiù si vede apposta in detta separazione una sola eccezione, cioè *exceptis montaneis et districtibus*, per li quali si stabilì, non(!) dovessero restare comuni e promiscui per l'usi civici. Dunque se queste sole montagne e distretti furono eccettuate dalla separazione, bisogna dirsi che tutto il dippiù ed ogni altra cosa e diritto fu separato e diviso, *quia exceptio firmat regulam in contrarium*. Dippiù nella stessa divisione si disse dippiù che li castelli avessero il diritto di collettare li cittadini aquilani per li loro beni che possiedono nelli detti castelli. Ed infatti dopo della detta divisione e separazione così si osservò e si praticò, e li cittadini aquilani pagarono la rispettiva bonatenenza a beneficio delli castelli. E si è veduto che prima della divisione la città dell'Aquila per sé e per li castelli pagava alla Regia Corte annui ducati 40 mila e più; e dopo la detta separazione poi la città dell'Aquila paga alla Regia Corte soltanto ducati cinquemila e rotti, che importa la sua rata, e li castelli pagano la loro rata contingente. È vero che poi la città dell'Aquila, essendo andato ivi in accesso il regio consigliere Gesualdo, ottenne da quel ministro gli ordini che li cittadini dell'Aquila avessero pagato nella città dell'Aquila, *ubi fumabant*, per li di loro territorii che possedevano nelli castelli. Tuttavia, essendosene poi li castelli gravati in questa Regia Camera, furono rivocati gli sudetti ordini fatti dal consigliere Gesualdo, e furono dati gli ordini che convenivano a quel regio percettore provinciale. Vi è dippiù che, se fosse vera la pretesa unità di territorio, come dice la detta città dell'Aquila, non avrebbero dovuto neanche li cittadini di uno castello pagare nella città dell'Aquila, o d'altri castelli, per li beni che nel di loro rispettivo territorio possedevano; perché la ragione dell'unità questo dovea importare egualmente per tutti. E pure si è veduto, e si è osservato, tutto il contrario. Inoltre, così nelli tempi antichi, come moderni, si sono fatti li catasti separati e distinti, onde cade manifestamente la pretesa unità.

La città dell'Aquila, per sostenere la detta pretesa unità, ricorre a quel privilegio che nel 1542 ottenne dall'Imperadore Carlo V: il privilegio col quale fu dichiarata innocente di quella congiura del Principe di Oranges, e fu ordinato di riunirsi ed incorporarsi li detti castelli alla detta città dell'Aquila mediante anche il pagamento di ducati novantamila, porzione de' quali dovea il fisco pagarne a quelli baroni, a' quali il fisco avea venduto li detti castelli; perché altrimenti non poteva seguire la detta riunione ed incorporazione de' castelli a beneficio della città dell'Aquila. Ma quel privilegio però non può né deve aversi in considerazione, perché chiaramente si conosce che quel privilegio restò inefficace e non ebbe affatto esecuzione. Non furono pagati li ducati novantamila che si era obbligata di pagare la detta città dell'Aquila, e per conseguenza non furono ricomprati li castelli da mano di quelli baroni che l'avevano acquistato. E perciò la divisione e separazione restò egualmente come prima, e quel privilegio di riunione ed incorporazione non ebbe affatto veruno effetto, perché la città dell'Aquila non adempì al pagamento di quelli ducati novantamila per li quali si era accordata la detta grazia.

Ed infatti si è poi veduto, e si vede, che la detta città dell'Aquila e li detti castelli

anno fatto li di loro separati e distinti catasti. E così si praticò anche quando ultimamente, in tempo del Re Cattolico, si sono fatti in questo Regno li catasti da tutte le università. Onde non può affatto sostenersi la pretesa unità, e manifestamente si vede di essere stati separati e divisi non solamente *quoad iurisdictionem, sed etiam quoad territorium, et quoad omnia alia iura, exceptis montaneis*.

E se non può sostenersi la detta pretesa unità per li motivi di sopra addotti, non si può né si deve ammettere neanche la pretesa promiscuità, sì perché la medesima non si pruova con legittimo documento, e sì ancora perché, quando anche vi fosse, sarebbe una promiscuità leonina, mentre tutta ridonderebbe in solo vantaggio della città dell'Aquila ed in oppressione de' poveri cittadini delli castelli, li quali ne sentirebbero unicamente gravezza, e nessuno vantaggio ne riceverebbero. E per conseguenza, se anco vi fosse, pure dovrebbe disciogliersi e levarsi da mezzo, la detta leonina promiscuità, a tenore del capitolo *Pondus aequum*, il quale sta *in viridi observantia*.

Et proinde concorditer fuit conclusum, et fuit provisum: Regia Camera declarat non adesse praetensam unionem neque promiscuitatem inter civitatem Aquilae et castra aboleti comitatus. Ac proinde cives Aquilani teneantur solvere bonatenentiam super bonis per eos possessis in castris eorumque territoriis, iuxta secundam lecturam relationis Magnifici de Guida, neutram partem ad expensas condemmando.